Regolamento emittenti

Adottato con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999

Allegato 1

Offerta al pubblico di sottoscrizione e/o di vendita di prodotti finanziari e ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato di titoli

Modificato con delibera n. 23016 del 20 febbraio 2024

in vigore dal 29 febbraio 2024

A cura della Divisione Tutela del Consumatore Ufficio Relazioni con il Pubblico



Allegato n. 1 al regolamento di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, concernente la disciplina degli emittenti (Adottato dalla Consob con delibera n. 21016 del 24 luglio 2019 e successivamente modificato con delibere n. 21508 del 22 settembre 2020, n. 22274 del 24 marzo 2022, n. 22423 del 28 luglio 2022, n. 22437 del 6 settembre 2022, n. 22551 del 22 dicembre 2022 e n. 23016 del 20 febbraio 2024)¹

INDICE:

ALLEGATO 1	OFFERTA AL PUBBLICO DI SOTTOSCRIZIONE E/O DI VENDITA DI PRODOTTI FINANZIARI E AMMISSIONE ALLE NEGOZIAZIONI IN UN MERCATO REGOLAMENTATO DI TITOLI	Pag.	3
Allegato 1A	- Domanda di approvazione ai sensi degli articoli 4 e/o 52 del Regolamento Consob n. 11971, del 14 maggio 1999, come modificato, e documentazione da allegare alla stessa (abrogato)	,,	5
Allegato 1B	- Modalità di redazione del prospetto per l'offerta e/o per l'ammissione alle negoziazioni di OICR e relativi schemi	,,	ϵ

La delibera n. 21016 del 24 luglio 2019 è pubblicata nella G.U. n. 182 del 5.8.2019; essa è in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella G.U.. Il comma 2 dell'art. 3 della delibera n. 21016 del 24 luglio 2019 dispone che: "Ai prospetti approvati anteriormente alla data del 21 luglio 2019 continuano ad applicarsi le disposizioni regolamentari vigenti prima della data di entrata in vigore della presente delibera, fino al termine del loro periodo di validità, o, se precedente, fino alla data del 21 luglio 2020". La delibera n. 21508 del 22 settembre 2020 è pubblicata nella G.U. n. 246 del 5 ottobre 2020 e in CONSOB Bollettino quindicinale n. 9.2, settembre 2020; essa è in vigore dal trentesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella G.U.. La delibera n. 22274 del 24 marzo 2022 è pubblicata nella G.U. n. 77 del 1° aprile 2022 e in CONSOB Bollettino quindicinale n. 3.2, marzo 2022; essa è in vigore dal decimo giorno successivo alla data della sua pubblicazione nella G.U.. La delibera n. 22423 del 28 luglio 2022 è pubblicata nella G.U. n. 182 del 5.8.2022 e in CONSOB Bollettino quindicinale n. 8.1, agosto 2022; essa è in vigore dal quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella G.U.. Ai procedimenti di approvazione dei prospetti, avviati anteriormente alla data di entrata in vigore della delibera n. 22423 del 28 luglio 2022, continuano ad applicarsi le disposizioni regolamentari nella formulazione vigente anteriormente a tale data. La delibera n. 22437 del 6 settembre 2022 è pubblicata nella G.U. n. 215 del 14 settembre 2022 e in CONSOB Bollettino quindicinale n. 9.1, settembre 2022; essa è in vigore dal ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella G.U. salvo quanto disposto nella disciplina transitoria prevista dall'art. 3 della medesima delibera che di seguito si riporta: "2. Gli obblighi di informativa precontrattuale in materia di sostenibilità introdotti con la presente delibera nell'articolo 13-bis, comma 5-bis, nell'Allegato 1B, Schema 1, e nell'Allegato 1D, non ancora divenuti applicabili ai sensi dell'articolo 20 del regolamento (UE) 2019/2088, come modificato dall'articolo 25 del regolamento (UE) 2020/852, e dell'articolo 27 del regolamento (UE) 2020/852, si applicano a decorrere dalle date di applicazione per essi previste dai citati regolamenti europei. 3. Fermo restando quanto previsto dai commi precedenti, l'informativa prevista dall'articolo 7 del regolamento (UE) 2019/2088, richiamato nel comma 5-bis dell'articolo 13-bis, nella lettera I-BIS) contenuta nell'Allegato 1B, Schema 1, Parte I, Sezione B, paragrafo 19, e nella lettera a.4-bis), dell'Allegato 1D, è fornita entro il 30 dicembre 2022, qualora il gestore applichi l'articolo 4, paragrafo 1, lettera a) o l'articolo 4, paragrafo 3 o 4, del medesimo regolamento europeo. 4. Fermo restando quanto previsto dai commi precedenti, le modifiche al Regolamento Emittenti apportate dalla presente delibera si applicano anche alle offerte in corso di svolgimento alla data di entrata in vigore della stessa. La documentazione d'offerta, come modificata ai sensi della presente delibera, deve essere aggiornata alla prima occasione utile e, in ogni caso, non oltre il 28 febbraio 2023.". La delibera n. 22551 del 22 dicembre 2022 è pubblicata nella G.U. n. 303 del 29.12.2022 e in CONSOB Bollettino quindicinale n. 12.2, dicembre 2022; essa è in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella G.U.; le modifiche apportate si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2023. Le modifiche apportate dalla delibera n. 22551 del 22 dicembre 2022 si applicano anche alle offerte di OICVM e FIA aperti in corso di svolgimento alla data del 1° gennaio 2023 nei termini di seguito indicati: a) l'obbligo per i gestori di redigere, pubblicare e depositare presso la Consob il KID decorre dal 1º gennaio 2023; b) l'obbligo di fornire agli investitori al dettaglio il KID non si applica con riferimento alle quote o azioni di OICVM e FIA aperti già sottoscritte da tali investitori al 1º gennaio 2023, a meno che questi non richiedano la consegna del suddetto documento in una delle forme previste dal regolamento PRIIPs; c) il prospetto è aggiornato sulla base delle modifiche apportate dalla presente delibera all'Allegato 1B, Schema 1, del Regolamento Emittenti alla prima occasione utile e, in ogni caso, non oltre il 28 febbraio 2023." La delibera n. 23016 del 20 febbraio 2024 è pubblicata nella G.U. n. 49 del 28.2.2024 e in CONSOB Bollettino quindicinale n. 2.2, febbraio 2024; essa è in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella G.U..

Schema 1 -	Prospetto relativo a: (i) quote/azioni di fondi comuni di investimento mobiliare aperti/società di investimento a capitale variabile (Sicav) di diritto italiano rientranti nell'ambito di applicazione della Direttiva 2009/65/CE o della Direttiva 2011/61/UE, e (ii) fondi comuni di investimento mobiliare aperti/Sicav di diritto UE rientranti nell'ambito di applicazione della Direttiva 2011/61/UE	,,	
Schema 2 -	Documento per la quotazione di OICVM UE	,,	32
Allegato 1C -	Domanda di approvazione ai sensi degli articoli 4 e/o 52 del Regolamento Consob n. 11971, del 14 maggio 1999, e successive modifiche, e documentazione da allegare alla domanda di approvazione del prospetto di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato (abrogato).	,,	37
Allegato 1D -	Informazioni da mettere a disposizione degli investitori prima dell'investimento ai sensi dell'articolo 28	,,	38
Allegato 1D-bis -	Documenti da trasmettere alla Consob ai fini della pubblicazione del prospetto di ammissione alle negoziazioni di FIA UE aperti diversi da quelli riservati	,,	4 1

ALLEGATO 1

OFFERTA AL PUBBLICO DI SOTTOSCRIZIONE E/O DI VENDITA DI PRODOTTI FINANZIARI E AMMISSIONE ALLE NEGOZIAZIONI IN UN MERCATO REGOLAMENTATO DI TITOLI

ALLEGATO 1A(*)

Domanda di approvazione ai sensi degli articoli 4 e/o 52 del Regolamento Consob n. 11971, del 14 maggio 1999, e successive modifiche, e documentazione da allegare alla stessa

...omissis...

^(*) Allegato dapprima sostituito con delibera n. 22423 del 28.7.2022 e poi abrogato con delibera n. 23016 del 20.2.2024.

ALLEGATO 1B

Modalità di redazione del prospetto per l'offerta e/o per l'ammissione alle negoziazioni di OICR e relativi schemi

SCHEMA 1

Prospetto relativo a: (i) quote/azioni di fondi comuni di investimento mobiliare aperti/società di investimento a capitale variabile (Sicav) di diritto italiano rientranti nell'ambito di applicazione della Direttiva 2009/65/CE o della Direttiva 2011/61/UE, e (ii) fondi comuni di investimento mobiliare aperti/Sicav di diritto UE rientranti nell'ambito di applicazione della Direttiva 2011/61/UE⁽¹⁻²⁾

COPERTINA⁽³⁾

Riportare la denominazione della società di gestione/Sicav e dell'eventuale gruppo di appartenenza.

Inserire la seguente intestazione:

«Offerta al pubblico⁽⁴⁾ di quote/azioni del/la fondo comune di investimento mobiliare/società di investimento a capitale variabile <inserire la denominazione> aperto/a di diritto italiano rientrante nell'ambito di applicazione della Direttiva 2009/65/CE/ della Direttiva 2011/61/UE», ovvero «Offerta al pubblico di quote dei fondi comuni di investimento mobiliare aperti di diritto italiano rientranti nell'ambito di applicazione della Direttiva 2009/65/CE / della Direttiva 2011/61/UE appartenenti al sistema/famiglia <inserire la denominazione del sistema/famiglia>.» ovvero «Offerta al pubblico di quote dei fondi comuni di investimento mobiliare aperti UE rientranti nell'ambito di applicazione della Direttiva 2011/61/UE» ovvero «Offerta al pubblico di quote dei fondi comuni di investimento mobiliare aperti UE rientranti nell'ambito di applicazione della Direttiva 2011/61/UE appartenenti al sistema/famiglia <inserire la denominazione del sistema/famiglia>.»

Riportare in grassetto e riquadrato quanto di seguito indicato:

«Si raccomanda la lettura del Prospetto – costituito dalla Parte I (Caratteristiche del/i fondo/i oppure della Sicav e modalità di partecipazione) e dalla Parte II (Illustrazione dei dati periodici di rischio-rendimento e costi del/i fondo/i oppure comparto/i) messo gratuitamente a disposizione dell'investitore su richiesta del medesimo per le informazioni di dettaglio».

«Il regolamento di gestione del fondo/lo Statuto della Sicav forma parte integrante del Prospetto, al quale è allegato.» (in alternativa rinviare al paragrafo n. 29, Parte I, del Prospetto sulle modalità di acquisizione o consultazione di tale documento).

Inserire le seguenti frasi:

«Il Prospetto è volto ad illustrare all'investitore le principali caratteristiche dell'investimento proposto.»

«Data di deposito in Consob:»

«Data di validità:»

Inserire in basso le seguenti frasi:

«La pubblicazione del Prospetto non comporta alcun giudizio della Consob sull'opportunità dell'investimento proposto.»

¹ Il Prospetto deve essere redatto secondo le indicazioni dettate dal CESR per il formato del KIID, in quanto compatibili.

Il termine "(eventuale)" si riferisce a requisiti informativi che non sono comuni a tutte le tipologie di fondi/comparti ma che devono essere descritti obbligatoriamente, ove presenti, per rappresentare compiutamente le caratteristiche dei fondi/comparti cui è riferito il prospetto. Il termine "(facoltativo)" si riferisce a requisiti informativi la cui rappresentazione nel Prospetto è lasciata alla libera scelta del gestore.

³ La Copertina è parte integrante del Prospetto.

⁴ Qualora l'offerta di OICVM ricada nel caso di esenzione previsto dall'articolo 34-ter, comma 1, lett. b), la locuzione "offerta al pubblico" contenuta nel prospetto è sostituita con "offerta riservata a investitori qualificati".

«Avvertenza: La partecipazione al fondo comune di investimento/comparto è disciplinata dal/lo regolamento di gestione del fondo/Statuto della Sicav.»

«Avvertenza: Il Prospetto non costituisce un'offerta o un invito in alcuna giurisdizione nella quale detti offerta o invito non siano legali o nella quale la persona che venga in possesso del Prospetto non abbia i requisiti necessari per aderirvi. In nessuna circostanza il Modulo di sottoscrizione potrà essere utilizzato se non nelle giurisdizioni in cui detti offerta o invito possano essere presentati e tale Modulo possa essere legittimamente utilizzato».

PARTE I DEL PROSPETTO – CARATTERISTICHE DEL/I FONDO/I OPPURE DELLA SICAV E MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE

Inserire le seguenti frasi:

«Data di deposito in Consob della Parte I»

«Data di validità della Parte I: dal»

A) INFORMAZIONI GENERALI

1. LA SOCIETÀ DI GESTIONE/SICAV

Indicare la denominazione della Società di gestione/Società di investimento a capitale variabile (Sicav) e dell'eventuale gruppo di appartenenza, la nazionalità, l'indirizzo della sede legale e della direzione generale (se diverso), il recapito anche telefonico, l'indirizzo *internet* e di posta elettronica, gli estremi del provvedimento di autorizzazione della Banca d'Italia ed il numero di iscrizione all'Albo (eventuale)(*); sintesi delle attività effettivamente svolte; le funzioni aziendali affidate a terzi in outsourcing; la durata; la data di chiusura dell'esercizio sociale; il capitale sociale sottoscritto e versato; gli azionisti che, secondo le informazioni a disposizione della Società, detengono una percentuale del capitale superiore al 5%; le persone fisiche o giuridiche che, direttamente o indirettamente, singolarmente o congiuntamente, esercitano o possono esercitare un controllo sulla Società e la frazione di capitale detenuta che dà diritto al voto; le generalità, la carica ricoperta con relativa scadenza ed i dati concernenti la qualificazione e l'esperienza professionale dei componenti l'organo amministrativo, dando evidenza dei consiglieri c.d. "indipendenti" e delle altre eventuali cariche ricoperte presso società del gruppo di appartenenza del gestore; le generalità, le funzioni e la scadenza dalla carica dei componenti l'organo di controllo; le generalità di chi ricopre funzioni direttive e gli incarichi svolti; le principali attività esercitate dai componenti gli organi amministrativi e dall'organo direttivo al di fuori della Società, allorché le stesse siano significative in relazione a quest'ultima; gli altri fondi/comparti gestiti.

Indicare se il gestore ha sede in uno Stato membro diverso dallo Stato membro d'origine del fondo. (eventuale)

Riportare la seguente avvertenza: «Il gestore provvede allo svolgimento della gestione del fondo comune/SICAV in conformità al mandato gestorio conferito dagli investitori. Per maggiori dettagli in merito ai doveri del gestore ed ai diritti degli investitori si rinvia alle norme contenute nel Regolamento di gestione del fondo/Statuto della SICAV».

Riportare la seguente avvertenza: «Il gestore assicura la parità di trattamento tra gli investitori e non adotta trattamenti preferenziali nei confronti degli stessi».

-

^(*) Parola aggiunta con delibera n. 21508 del 22.9.2020.

In relazione ai gestori di fondi/Sicav rientranti nell'ambito di applicazione della direttiva 2011/61/UE, fornire indicazioni in merito alle modalità di implementazione dei requisiti previsti dal Titolo II- Capitolo V, Sezione III, paragrafo 4 del Regolamento della Banca d'Italia.

2. IL DEPOSITARIO

Indicare:

- 1) denominazione e forma giuridica, sede legale ed amministrativa principale, se diversa, nonché sede presso cui sono espletate le funzioni del depositario;
- 2) le funzioni svolte dal depositario e i conflitti di interesse che possono sorgere tra il fondo comune/SICAV, gli investitori del fondo comune/SICAV, la società di gestione/SICAV e il depositario stesso;
- 3) le funzioni di custodia che il depositario ha delegato a terzi, con indicazione dell'identità dei delegati e dei sub delegati e dell'eventuale presenza di conflitti di interesse che possono derivare dalla delega;
- 4) il regime di responsabilità a cui è assoggettato il depositario per la perdita degli strumenti finanziari tenuti in custodia e per l'inosservanza della disciplina al medesimo applicabile e i diritti in tal caso riconosciuti agli investitori.

Dichiarare che saranno messe a disposizione degli investitori informazioni aggiornate in merito ai punti da 1) a 4) su richiesta.

3. IL REVISORE LEGALE/LA SOCIETÀ DI REVISIONE

Indicare denominazione e indirizzo, nonché le funzioni e responsabilità dello stesso e i diritti degli investitori.

4. GLI INTERMEDIARI DISTRIBUTORI

Indicare denominazione e forma giuridica degli intermediari distributori; sede legale ed amministrativa principale, se diversa (è consentito il rimando ad apposito allegato).

5. IL FONDO/COMPARTO

Breve descrizione della natura giuridica e delle finalità del fondo comune di investimento di tipo aperto/della Sicav.

Inserire le seguenti informazioni in ordine al fondo/comparto oggetto di illustrazione: la data di istituzione, gli estremi del provvedimento di autorizzazione della Banca d'Italia, la data di inizio di operatività; le variazioni nella politica di investimento seguita e le eventuali sostituzioni effettuate, negli ultimi due anni, con riferimento ai soggetti incaricati della gestione; la data dell'ultima delibera consiliare o assembleare che è intervenuta sul/lo regolamento di gestione del fondo/Statuto della Sicav e del relativo provvedimento di approvazione della Banca d'Italia; le generalità e i dati concernenti la qualificazione ed esperienza professionale del soggetto, o dei componenti l'eventuale organo, che attende alle scelte effettive di investimento. Nel caso di delega delle funzioni di gestione o di *risk management*, indicare l'identità del delegato e l'eventuale presenza di conflitti di interesse che possono derivare da tali deleghe.

6. MODIFICHE DELLA STRATEGIA E DELLA POLITICA DI INVESTIMENTO

Indicare le procedure in base alle quali il fondo/Sicav può cambiare la sua strategia o la politica di investimento o rinviare alla relativa norma contenuta nel Regolamento di Gestione del fondo/Statuto

della Sicav.

7. INFORMAZIONI SULLA NORMATIVA APPLICABILE

Indicare le principali implicazioni giuridiche del rapporto contrattuale stabilito ai fini dell'investimento, comprese le informazioni sulla giurisdizione, la legge applicabile e l'eventuale esistenza di strumenti giuridici che prevedano il riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze sul territorio in cui è stabilito il fondo comune d'investimento/Sicay.

8. ALTRI SOGGETTI

Indicare l'identità di ogni altro prestatore di servizi diverso dal depositario o dal revisore. Indicare altresì le funzioni e le responsabilità di tali soggetti e i diritti degli investitori.

In relazione ai fondi comuni di investimento mobiliare/Sicav rientranti nell'ambito di applicazione della direttiva 2011/61/UE indicare, l'identità dei *prime brokers*, tutti gli accordi rilevanti conclusi con gli stessi e il modo in cui sono gestiti i conflitti di interesse derivanti dai citati accordi, nonché le informazioni su qualsiasi trasferimento di responsabilità all'eventuale intermediario principale (EVENTUALE). Specificare, altresì, se nel contratto con il depositario è indicata la clausola relativa alla possibilità di trasferire e riutilizzare le attività del fondo/Sicav, nonché, in relazione ai fondi comuni di investimento mobiliare/Sicav rientranti nell'ambito di applicazione della direttiva 2011/61/UE, la possibilità per il depositario di essere esonerato da responsabilità conformemente a quanto previsto dall'articolo 49, comma 3 del TUF, e le modalità con le quali verranno messe a disposizione degli investitori eventuali modifiche in relazione alla responsabilità del depositario.

9. RISCHI GENERALI CONNESSI ALLA PARTECIPAZIONE AL FONDO/COMPARTO

Descrivere i rischi connessi in via generale alla partecipazione al fondo/comparto [ivi incluso il rischio di sostenibilità come definito dall'articolo 2, n. 22), del Regolamento SFDR](*), evidenziando l'eventualità di non ottenere, al momento del rimborso, la restituzione dell'investimento finanziario.

Indicare che l'andamento del valore delle quote/azioni del fondo/comparto può variare in relazione alla tipologia di strumenti finanziari e ai settori dell'investimento, nonché ai relativi mercati di riferimento.

Indicare le modalità di gestione del rischio di liquidità del fondo/Sicav, inclusi i diritti di rimborso in circostanze normali e in circostanze eccezionali per i quali può essere fatto rinvio alla relativa norma contenuta nel Regolamento di Gestione del fondo/Statuto della Sicav. Nel caso di OICR aperti indicizzati indicare i seguenti fattori di rischio:

Rischio di investimento: specificare che non è possibile garantire che l'obiettivo di investimento, ovvero la replica del parametro di riferimento prescelto, sia raggiunto ed illustrarne sinteticamente le ragioni. Nel caso di fondi/comparti indicizzati descrivere i fattori che possono influire sulla capacità dei medesimi di replicare l'andamento degli indici (ad esempio, costi di transazione, componenti illiquide, reinvestimento dei dividendi).

Rischio parametro di riferimento: specificare che non esiste alcuna garanzia che il parametro di riferimento prescelto continui ad essere calcolato e pubblicato. Specificare che in tal caso esiste un diritto al rimborso dell'investitore. (eventuale).

^(*) Periodo così modificato con delibera n. 22437 del 6.9.2022 che dopo le parole: "alla partecipazione al fondo/comparto", ha aggiunto le parole: "[ivi incluso il rischio di sostenibilità come definito dall'articolo 2, n. 22), del Regolamento SFDR]".

10. PROCEDURA DI VALUTAZIONE DELLE ATTIVITÀ OGGETTO DI INVESTIMENTO (*)

Descrivere la procedura di valutazione del fondo/Sicav e della metodologia di determinazione del prezzo per la valutazione delle attività oggetto di investimento da parte dello stesso ivi comprese le attività difficili da valutare, o rinviare alla Relazione Annuale - Nota Integrativa del fondo/ della Sicav.

11. STRATEGIA PER L'ESERCIZIO DEI DIRITTI INERENTI AGLI STRUMENTI FINANZIARI (FACOLTATIVO)

Descrivere in forma sintetica la strategia adottata dal gestore per l'esercizio dei diritti di intervento e voto in assemblea inerenti agli strumenti finanziari oggetto d'investimento da parte degli OICR, ai sensi di quanto disposto dall'art. 112, comma 1, del Regolamento Intermediari, adottato con delibera n. 20307, del 15 febbraio 2018(**).

12. BEST EXECUTION (FACOLTATIVO)

Descrivere la strategia di esecuzione e/o di trasmissione adottata dalla Società – in conformità di quanto richiesto dalla normativa applicabile – al fine di ottenere il miglior risultato possibile allorché esegue, ovvero trasmette a terze parti, ordini su strumenti finanziari per conto dei fondi/comparti gestiti.

13. INCENTIVI (FACOLTATIVO)

Descrivere il contenuto degli accordi conclusi dalla Società di gestione/Sicav in materia di compensi, commissioni o prestazioni, avendo cura di precisare in modo comprensibile, completo ed accurato la natura – monetaria oppure non monetaria – e l'importo di tali compensi, commissioni o prestazioni non monetarie o, laddove tale importo non possa essere accertato, il metodo di calcolo dello stesso.

13-BIS. POLITICHE E PRASSI DI REMUNERAZIONE E INCENTIVAZIONE DEL PERSONALE

Descrivere la politica e le prassi di remunerazione e incentivazione vigenti, inclusi i criteri e le modalità di calcolo delle remunerazioni e degli altri benefici corrisposti, direttamente o indirettamente, al personale e i soggetti responsabili per la determinazione delle remunerazioni e per l'assegnazione degli altri benefici, ivi compresa la composizione del comitato remunerazioni ove presente.

In alternativa riportare i contenuti essenziali della politica e delle prassi di remunerazione e incentivazione del personale, rinviando al sito web per informazioni aggiornate di dettaglio sulla stessa, inclusi i criteri e le modalità di calcolo delle remunerazioni e degli altri benefici e i soggetti responsabili per la determinazione delle remunerazioni e per l'assegnazione degli altri benefici, nonché la composizione del comitato remunerazioni ove presente. In tal caso precisare che una copia cartacea o un diverso supporto durevole contenente tali informazioni sono disponibili per gli investitori, gratuitamente su richiesta.

14. RECLAMI (FACOLTATIVO)

Indicare le modalità e dei tempi per la trattazione dei reclami, ai sensi di quanto disposto dall'art. 90 del Regolamento Intermediari, adottato con delibera n. 20307, del 15 febbraio 2018(***).

^(*) Paragrafo così ridenominato con delibera n. 22551 del 22.12.2022.

^(**) Punto così modificato con delibera n. 21508 del 22.9.2020 che ha sostituito le parole: "34, comma 1 del regolamento congiunto Consob-Banca d'Italia del 29 ottobre 2007" con le parole: "112, comma 1, del Regolamento Intermediari, adottato con delibera n. 20307, del 15 febbraio 2018".

^(***) Punto così modificato con delibera n. 21508 del 22.9.2020 che ha sostituito le parole: "dall'art. 17, comma 1, del regolamento congiunto Consob-Banca d'Italia del 29 ottobre 2007" con le parole: "dall'art. 90 del Regolamento Intermediari, adottato con delibera n. 20307, del 15 febbraio 2018".

B) INFORMAZIONI SULL'INVESTIMENTO

Indicare la denominazione del fondo/comparto, la data di istituzione ed il codice ISIN al portatore.

Indicare se il fondo/comparto è di diritto italiano, specificando in tal caso se rientrante nell'ambito di applicazione della direttiva 2009/65/CE o della Direttiva 2011/61/UE

Nel caso in cui il presente Prospetto sia relativo a OICR aperti per i quali si è richiesta/si intende richiedere l'ammissione alle negoziazioni menzionare la generica qualità dell'OICR ad essere scambiato in mercati di negoziazione. (eventuale)

15. TIPOLOGIA DI GESTIONE DEL FONDO/COMPARTO

a) Tipologia di gestione del fondo/comparto⁵

Nel caso di fondi/comparti caratterizzati da un obiettivo di rendimento o di protezione inserire la seguente avvertenza: «Avvertenza: l'obiettivo di rendimento/protezione non costituisce garanzia di rendimento minimo dell'investimento finanziario.» (eventuale).

Per i fondi che si definiscono "fondi di mercato monetario" ai sensi del regolamento della Banca d'Italia sulla gestione collettiva del risparmio, specificare se si tratta di un "OICR di mercato monetario a breve termine" o di un "OICR di mercato monetario".

Nel caso di fondi/comparti indicizzati, precisare le modalità di replica dell'indice (ad esempio, replica fisica completa, replica fisica "a campione" o sintetica).

b) valuta di denominazione.

16. PARAMETRO DI RIFERIMENTO (C.D. BENCHMARK)

Per i fondi/comparti per i quali la politica d'investimento implica il riferimento implicito o esplicito ad un *benchmark* indicare un parametro di riferimento coerente con i rischi connessi con la politica di investimento del fondo/comparto medesimo. Indicare le fonti informative ove possono essere reperite le informazioni sulle caratteristiche nonché sulle quotazioni del parametro di riferimento (indicazione del/degli *index-ticker*, del *data-type* e dell'*Info-Provider*).

Per i fondi/comparti indicizzati indicare l'indice ovvero gli indici che il portafoglio del fondo/comparto è finalizzato a replicare o riprodurre, anche sinteticamente ovvero attraverso modifiche realizzate ricorrendo a strumenti finanziari derivati.

Qualora non sia stato indicato un *benchmark*, esplicitare in suo luogo una misura di volatilità del fondo/comparto coerente con la misura di rischio espressa.

17. PERIODO MINIMO RACCOMANDATO

Indicare il periodo minimo raccomandato per la detenzione dell'investimento. (eventuale)

Se il periodo minimo è un elemento essenziale della strategia di investimento, riportare la seguente avvertenza:

«Raccomandazione: questo fondo/comparto potrebbe non essere indicato per gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro [periodo di tempo]»

La tipologia di gestione deve essere espressa scegliendo una delle seguenti alternative: market fund, absolute return fund, total return fund, life cycle fund, structured fund.

18. PROFILO DI RISCHIO-RENDIMENTO DEL FONDO/COMPARTO

a) Grado di rischio connesso all'investimento nel fondo/comparto espresso tramite un indicatore sintetico calcolato secondo le indicazioni comunitarie vigenti.

Illustrare il significato di tale indicatore precisando sinteticamente le motivazioni per cui il fondo/comparto è stato classificato in una determinata classe di rischio.

Inserire le seguenti avvertenze: «i dati storici utilizzati per calcolare l'indicatore sintetico potrebbero non costituire un'indicazione affidabile circa il futuro profilo di rischio dell'OICR» e «la categoria di rischio/rendimento indicata potrebbe non rimanere invariata, e quindi la classificazione dell'OICR potrebbe cambiare nel tempo». Indicare che l'appartenenza alla classe più bassa non garantisce un investimento esente da rischi;

- b) per i fondi/comparti per i quali è stato indicato un *benchmark* specificare il grado di scostamento in termini di rischiosità rispetto al *benchmark* medesimo⁽⁶⁾. Se il *benchmark* è utilizzato con obiettivo di replica, specificare tale circostanza indicando, altresì, il livello di *tracking error* atteso in condizioni normali di mercato
- c) per i fondi/comparti strutturati evidenziare il meccanismo di funzionamento della formula e di computo del *pay-off* del fondo/comparto, nonché rappresentare almeno tre possibili scenari di rendimento potenziale secondo le disposizioni comunitarie vigenti. Inserire la seguente avvertenza:

«Gli scenari sono esempi illustrativi del funzionamento della formula del fondo/comparto e non rappresentano una previsione di ciò che potrebbe accadere; inoltre tali scenari potrebbero non avere la stessa probabilità di realizzazione.»;

d) per i fondi/comparti *feeder* indicare se il profilo di rischio del fondo differisce da quello dal fondo *master* e la ragione per cui si verifica tale circostanza. Inserire una dichiarazione che indichi che i rendimenti dell'investimento del fondo *feeder* sono correlati a quelli dell'investimento del fondo *master*. In alternativa, motivare, con riferimento alla politica di investimento, perché tale correlazione non sussiste.

19. POLITICA DI INVESTIMENTO E RISCHI SPECIFICI DEL FONDO/COMPARTO

A) Categoria del fondo/comparto;

B) Per i fondi/comparti diversi da quelli indicizzati e dai fondi/comparti feeder riportare i seguenti elementi informativi:

i.1) principali tipologie di strumenti finanziari⁽⁷⁾ e valuta di denominazione; precisare la possibilità di investimento in depositi bancari; indicare se il fondo/comparto investe in quote/azioni di OICR e, in caso positivo, la rilevanza degli investimenti in OICR istituiti o gestiti dalla Società di gestione/Sicav e/o da società di gestione/Sicav del medesimo gruppo di appartenenza; indicare gli Stati membri o gli enti locali o gli organismi pubblici internazionali in cui si intende investire più del 35% del patrimonio. Per i fondi/ Sicav rientranti nell'ambito di applicazione della direttiva 2011/61/UE indicare, altresì, dove sono stabiliti gli OICR sottostanti.

⁶ Il grado di scostamento della gestione rispetto al *benchmark* deve essere espresso in termini descrittivi, scegliendo tra le seguenti alternative: "contenuto", "significativo" e "rilevante".

Occorre indicare la rilevanza degli investimenti ("principale", "prevalente", "significativo", "contenuto", "residuale"). In linea generale, il termine "principale" qualifica gli investimenti superiori in controvalore al 70% del totale dell'attivo del fondo/comparto; il termine "prevalente" gli investimenti compresi tra il 50% e il 70%; il termine "significativo" gli investimenti compresi tra il 30% e il 30%; infine, il termine "residuale" gli investimenti inferiori al controvalore al 10% del totale dell'attivo del fondo/comparto. I termini di rilevanza suddetti sono da intendersi come indicativi delle strategie gestionali del fondo/comparto, posti i limiti definiti nel relativo regolamento/Statuto. La suddetta scala di rilevanza deve essere illustrata in apposita nota a piè di pagina.

- i.2) aree geografiche/mercati di riferimento;
- i.3) categorie di emittenti (specificare se trattasi di emittenti governativi, sovranazionali, societari, c.d. corporate, altro) e/o settori industriali, ove rilevanti;
- i.4) specifici fattori di rischio ove rilevanti: investimenti in titoli emessi da società a bassa capitalizzazione; investimenti in titoli c.d. "strutturati"; durata media finanziaria (*duration*); investimenti in titoli obbligazionari di emittenti esposti ad un rischio di credito raggruppati sulla base di indicatori di mercato investimenti in strumenti finanziari di emittenti dei cc.dd. Emergenti; eventuali altri fattori di rischio;
- i.5) possibilità e finalità delle operazioni in strumenti finanziari derivati, nonché l'incidenza dell'utilizzo degli strumenti derivati sul profilo di rischio del fondo/comparto;

per i fondi / Sicav rientranti nell'ambito di applicazione della direttiva 2009/65/CE, indicare altresì, il metodo utilizzato per il calcolo dell'esposizione complessiva.

Per i fondi / Sicav rientranti nell'ambito di applicazione della direttiva 2011/61/UE, indicare le modalità (utilizzo di derivati/indebitamento) con le quali il fondo/Sicav si espone tramite leva finanziaria, nonché il livello massimo di leva utilizzabile.

- i.6) per i fondi/comparti garantiti illustrare sinteticamente, anche attraverso esemplificazioni, il contenuto dello schema contrattuale di funzionamento della garanzia, gli eventuali limiti e condizioni per l'operatività della garanzia medesima; (eventuale)
- i.7) tecnica di gestione:
- specificare gli eventuali elementi caratterizzanti il processo di selezione degli strumenti finanziari in portafoglio;

B.1) - per i fondi/comparti con un obiettivo di rendimento o di protezione illustrare le modalità gestionali adottate, indicando tra l'altro:

- 1. in termini descrittivi e in modo chiaro e comprensibile, la regola di determinazione dell'obiettivo di rendimento/protezione; riportare, inoltre, la seguente avvertenza:
- "Avvertenza: L'obiettivo di rendimento/protezione non costituisce garanzia di restituzione del capitale investito né di rendimento minimo dell'investimento finanziario";
- 2. le eventuali percentuali utilizzate nell'illustrazione di cui al punto precedente e la grandezza rispetto a cui le stesse vengono calcolate;
- 3. la tipologia del rischio di posizione che si intende proteggere o coprire, con specifica evidenza della componente collegata ad eventi straordinari; (eventuale)
- 4. le modalità di protezione o copertura del rischio, se realizzate attraverso tecniche gestionali e, quindi, tese alla limitazione della probabilità di conseguire una perdita finanziaria, e/o mediante un contratto accessorio e, quindi, volte alla minimizzazione di tale probabilità; (eventuale)
- 5. il periodo di protezione o copertura e l'eventuale possibilità di rinnovo della stessa al termine di tale periodo; (eventuale)
- 6. il periodo di sottoscrizione valido ai fini della copertura del rischio e la rilevanza del momento di sottoscrizione per la definizione del profilo di rischio-rendimento dell'investimento nelle quote/azioni del fondo/comparto; (eventuale)
- 7. le eventuali condizioni contrattuali di efficacia della protezione o copertura; (eventuale)

Inserire la seguente avvertenza:

«Le informazioni sulla politica gestionale concretamente posta in essere sono contenute nella relazione degli amministratori all'interno del rendiconto annuale/bilancio d'esercizio.»

- C) Per i fondi/comparti indicizzati specificare che la politica di investimento consiste nella costituzione di un portafoglio finalizzato alla riproduzione, anche sintetica ovvero modificata attraverso l'utilizzo di derivati, di un indice o di indici. Specificare che il gestore rettifica la composizione del portafoglio in relazione ai cambiamenti che dovessero essere effettuati nella composizione dell'indice o degli indici, indicando, in particolare la frequenza di ribilanciamento ed i suoi effetti sui costi nell'ambito della strategia. Illustrare le implicazioni del metodo di replica prescelto in termini di esposizione all'indice sottostante e al rischio di controparte; indicare la denominazione ed il provider dell'indice o degli indici, specificando inoltre le modalità, la periodicità di calcolo e le sue modalità di diffusione; descrivere in forma tabellare l'indice o gli indici prescelti in termini di:
- per la componente azionaria: indicazione percentuale delle aree geografiche degli emittenti, avendo riguardo agli investimenti in paesi emergenti; composizione settoriale; primi dieci strumenti finanziari;
- per la componente obbligazionaria: durata media finanziaria (*duration*), indicazione percentuale delle aree geografiche degli emittenti, avendo riguardo agli investimenti in paesi emergenti; peso percentuale degli investimenti in titoli obbligazionari degli emittenti esposti ad un rischio di credito raggruppati sulla base di indicatori di mercato;
- per la componente derivativa: *pay-off* ed esemplificazione dell'impatto rispetto all'andamento dell'indice. (eventuale)

In luogo delle suddette informazioni relative alla composizione dell'indice o degli indici prescelti il prospetto può indicare un sito web dove è pubblicata la composizione esatta dell'indice o degli indici.

C.1) Per i fondi/comparti indicizzati che hanno per obiettivo la replica o la riproduzione di indici con effetto leva descrivere la politica di leva, di come si ottiene la leva (ossia se è al livello dell'indice o deriva dal modo in cui il fondo/comparto ottiene l'esposizione all'indice), il costo della leva (ove rilevante) ed i rischi associati a tale politica; una descrizione dell'impatto di un eventuale effetto leva inverso (ossia esposizione corta).

Precisare, altresì, che il risultato dell'investimento può differire significativamente rispetto al multiplo del rendimento o dell'inverso del rendimento dell'indice di riferimento sul medio-lungo periodo in considerazione dell'orizzonte temporale nel quale viene ribasato.

- C.2) Per i fondi/comparti che hanno per obiettivo la riproduzione di indici e che sono garantiti illustrare sinteticamente, anche attraverso esemplificazioni, il contenuto dello schema contrattuale di funzionamento della garanzia, nonché gli eventuali limiti e condizioni per l'operatività della stessa. (eventuale).
- **D) Per i fondi/comparti di tipo** *feeder*, indicare il fondo *master*, e con riferimento a quest'ultimo: dove è stabilito e la relativa politica di investimento, nonché l'investimento minimo percentuale (e, ove rilevante, quello massimo) previsto in detto fondo *master*.
- E) Destinazione dei proventi. Specificare se il fondo/comparto è ad accumulazione ovvero a distribuzione dei proventi e in quest'ultimo caso le eventuali agevolazioni previste per il caso di reinvestimento.
- F) Indicare se il fondo/comparto è autorizzato ad effettuare operazioni di compravendita di titoli con patto di riacquisto (pronti contro termine), riporto, prestito titoli o qualunque altra operazione di

finanziamento tramite titoli, come definite nel Regolamento (UE) 2015/2365 del 25 novembre 2015. Nel caso in cui il fondo/comparto effettui le operazioni indicate deve essere fornita una descrizione particolareggiata:

- della tipologia di operazioni, delle motivazioni e dei rischi connessi a tali attività, tra cui rischio di controparte e potenziali conflitti di interesse, rischi operativi, di liquidità, di custodia, legali;
- dell'impatto che le suddette operazioni avranno sul rendimento del fondo/comparto, specificando la quota di proventi imputati al fondo/comparto;
- per ciascun tipo di operazioni di finanziamento tramite titoli, delle tipologie di attività e della quota massima del patrimonio gestito assoggettabili all'utilizzo di tali tecniche, nonché della quota del patrimonio gestito che si prevede di assoggettare a tali tecniche;
- dei criteri utilizzati per selezionare le controparti, inclusi status giuridico, paese di origine, rating di credito minimo:
- delle modalità di custodia (ad esempio per mezzo di affidamento al depositario) delle attività soggette a operazioni di finanziamento tramite titoli.
- **G**) Indicare se il fondo/comparto è autorizzato ad utilizzare swap a rendimento totale (cd. total return swap), come definiti nel Regolamento (UE) 2015/2365 del 25 novembre 2015, o altri strumenti finanziari derivati con le stesse caratteristiche. Nel caso in cui il fondo/comparto utilizzi swap a rendimento totale:
- fornire informazioni sulle motivazioni sottese all'utilizzo di tali tecniche, sulla strategia sottostante e la composizione del portafoglio o dell'indice di investimento;
- fornire informazioni sulla(e) controparte(i) delle operazioni e sui criteri utilizzati per la relativa selezione, inclusi status giuridico, paese di origine, rating di credito minimo;
- descrivere il rischio di insolvenza della controparte, i rischi operativi, di liquidità, di custodia, legali; chiarire l'effetto sui rendimenti del fondo/comparto, specificando la quota di proventi imputati al fondo/comparto;
- precisare la misura in cui la controparte assume potere discrezionale sulla composizione o la gestione del portafoglio di investimento del fondo/comparto o sul sottostante degli strumenti finanziari derivati, chiarendo se è necessaria l'approvazione della controparte in relazione a qualsiasi operazione del portafoglio di investimento del fondo/comparto medesimo;
- per i total return swap, fornire una descrizione particolareggiata delle tipologie di attività e della quota massima del patrimonio gestito assoggettabili all'utilizzo di tali tecniche, nonché della quota del patrimonio gestito che si prevede di assoggettare a tali tecniche;
- descrivere le modalità di custodia (ad esempio per mezzo di affidamento al depositario) delle attività soggette a total return swap.
- H) Nel caso in cui l'OICVM utilizzi i maggiori limiti di diversificazione di cui all'articolo 53 della direttiva 2009/65/CE, fornire tale precisazione e descrivere altresì le condizioni di mercato eccezionali che giustificano tale investimento.
- I) Con riferimento alla gestione delle garanzie per le operazioni con strumenti finanziari derivati OTC e per le tecniche di gestione efficiente del portafoglio (cd. collateral), incluse le operazioni di finanziamento tramite titoli o di riutilizzo di strumenti finanziari, ovvero la sottoscrizione di total return swap, come definiti nel Regolamento (UE) 2015/2365 del 25 novembre 2015, illustrare la politica in materia di garanzie, specificando le tipologie di garanzie consentite (in relazione a

caratteristiche quali attività, emittente, scadenza e liquidità); le politiche di diversificazione e decorrelazione delle garanzie; il livello di garanzie necessario e la politica sugli scarti di garanzia; la metodologia adottata per la valutazione delle garanzie e le motivazioni sottese alla scelta, specificando l'eventuale utilizzo di valutazioni giornaliere ai prezzi di mercato e di margini di variazione giornalieri; le modalità di custodia (ad esempio per mezzo di affidamento al depositario); la politica di riutilizzo delle garanzie e i rischi ad essa connessi, indicando l'eventuale sussistenza di limiti normativi o contrattuali al riutilizzo. Il fondo/SICAV che intende essere pienamente garantito in valori emessi o garantiti da uno Stato Membro deve darne indicazione. Deve, inoltre, individuare gli Stati Membri, gli enti locali o gli organismi pubblici internazionali che emettono o garantiscono valori che il fondo/SICAV è in grado di accettare come garanzie per più del 20% del loro NAV.

I-BIS) Fornire le informazioni previste dagli articoli 6, 7, 8 e 9 del Regolamento SFDR, nei casi ivi previsti, e le informazioni previste dagli articoli 5, 6 e 7 del Regolamento Tassonomia, nei casi ivi previsti, nel prospetto o in un apposito allegato secondo quanto previsto dall'articolo 6 del Regolamento SFDR e dalle norme tecniche di regolamentazione adottate dalla Commissione europea ai sensi degli articoli 8 e 9 del Regolamento SFDR(*).

20. CLASSI DI QUOTE/AZIONI (EVENTUALE)

Nel caso di OICR con pluralità di classi, descrivere sinteticamente le caratteristiche distintive delle diverse classi rinviando per maggiori informazioni al/lo regolamento di gestione/Statuto. Per i relativi oneri rinviare alla Sez. C, par. 18.

C) INFORMAZIONI ECONOMICHE (COSTI, AGEVOLAZIONI, REGIME FISCALE)

21. ONERI A CARICO DEL SOTTOSCRITTORE E ONERI A CARICO DEL FONDO/COMPARTO

21.1. Oneri a carico del sottoscrittore

Indicare in forma tabellare l'entità dei diversi oneri a carico del sottoscrittore (commissioni di sottoscrizione, di rimborso, di *switch* e spese per diritti fissi).

Nei casi di adesione al fondo/comparto tramite piano di accumulo, qualora l'applicazione delle commissioni di sottoscrizione non sia proporzionale al valore del singolo versamento, riportare la seguente avvertenza: «In caso di mancato completamento del piano di accumulo l'entità delle commissioni di sottoscrizione potrà essere superiore a quella indicata nel presente Prospetto».

Indicare le facilitazioni commissionali previste (ad es. beneficio di accumulo, operazioni di passaggio tra fondi/comparti, beneficio di reinvestimento).

Ove l'offerta sia accompagnata da garanzie di terzi (ad es. di restituzione di una data percentuale del capitale investito, di rendimento minimo) specificare distintamente gli eventuali costi aggiuntivi per il sottoscrittore.

21.2 Oneri a carico del fondo/comparto

21.2.1 Oneri di gestione

Indicare in forma tabellare l'entità delle commissioni di gestione (c.d. di base) esemplificando le modalità di calcolo. Nell'ipotesi in cui il fondo/comparto investa almeno il 10% dell'attivo in quote/azioni di OICR indicare la misura massima delle commissioni di gestione applicabili dagli OICR sottostanti.

^(*) Lettera inserita con delibera n. 22437 del 6.9.2022.

Indicare le eventuali commissioni di incentivo (o di *performance*) e il loro potenziale impatto sul rendimento dell'investimento, fornendo in maniera chiara tutte le informazioni necessarie a permettere agli investitori di comprendere correttamente il modello di commissione di incentivo (o di *performance*) e la metodologia di calcolo, indicandone i principali elementi con specifico riferimento ai parametri e alla data di pagamento della commissione stessa, e includendo una descrizione del metodo di calcolo.

Inserire esempi concreti di come la commissione di incentivo (o di *performance*) è calcolata, così da permettere agli investitori di comprendere meglio il modello di commissione di incentivo (o di *performance*), soprattutto laddove tale modello consente di applicare tale commissione anche in caso di *performance* negativa.

Nel caso in cui le commissioni di incentivo (o di *performance*) sono calcolate in base alla *performance* rispetto a un indice di riferimento, indicare il nome del parametro di riferimento e la *performance* passata rispetto ad esso.

Nel caso in cui un fondo gestito in relazione a un parametro di riferimento calcoli le commissioni di incentivo (o di *performance*) utilizzando un modello basato su un parametro di riferimento diverso ma coerente (caso previsto al paragrafo 26 degli Orientamenti ESMA34-39-992 in materia di commissioni di performance degli OICVM e di alcuni tipi di FIA), spiegare la scelta del parametro di riferimento.

Con particolare riferimento ai fondi/comparti *feeder* esplicitare anche gli oneri addebitati al fondo *master*.

Qualora il fondo/comparto effettui operazioni di compravendita di titoli con patto di riacquisto, riporto, prestito titoli o qualunque altra operazione di finanziamento tramite titoli o *swap* a rendimento totale (cd. *total return swap*), come definiti nel Regolamento (UE) 2015/2365 del 25 novembre 2015, indicare la politica in materia di oneri e commissioni diretti e indiretti nonché i costi e le commissioni derivanti dalle menzionate operazioni che competono al gestore ovvero a terzi (quali *agent lender* etc., precisando se i terzi sono parti correlate al gestore), che possono essere detratti dal rendimento trasferito al fondo/comparto. Rinviare alla relazione annuale per informazioni dettagliate sui ricavi derivanti dalle tecniche di gestione efficiente del portafoglio, sugli oneri e sulle commissioni diretti e indiretti sostenuti dal fondo/comparto.

Specificare, inoltre, l'identità del(i) soggetto(i) a cui vengono corrisposti gli oneri e le commissioni diretti e indiretti, nonché se si tratta di soggetti collegati alla società di gestione del fondo/comparto o al depositario. In alternativa rinviare alla relazione annuale per informazioni sull'identità del(i) soggetto(i) a cui vengono corrisposti gli oneri e le commissioni diretti e indiretti, nonché se si tratta di soggetti collegati alla società di gestione del fondo/comparto o al depositario (*).

21.2.2 Commissione di collocamento

Per i fondi che prevedono commissioni di collocamento, in conformità con la disciplina prevista dal regolamento della Banca d'Italia sulla gestione collettiva del risparmio, indicare, in forma tabellare, l'entità di tali commissioni e delle commissioni di rimborso ad esse associate, esemplificandone le modalità di calcolo.

21.2.3 Altri oneri

Indicare la misura massima degli oneri dovuti alla banca depositaria e la natura degli altri oneri a carico del fondo/comparto. Precisare che le commissioni di negoziazione non sono quantificabili a priori in quanto variabili. Ove l'offerta sia accompagnata da garanzie di terzi (ad es. di restituzione di una data percentuale del capitale investito) specificarne i relativi costi.

^(*) Sotto paragrafo così sostituito con delibera n. 22274 del 24.3.2022.

Specificare che le spese e i costi effettivi sostenuti dal fondo/comparto nell'ultimo anno sono indicati nella Parte II del Prospetto.

22. AGEVOLAZIONI FINANZIARIE

Indicare sinteticamente se sono previste agevolazioni finanziarie connesse alla partecipazione al fondo/comparto precisandone la misura massima applicabile.

23. SERVIZI/PRODOTTI ABBINATI ALLA SOTTOSCRIZIONE DEL FONDO/COMPARTO (EVENTUALE)

Inserire puntuale rinvio al documento illustrativo dei servizi/prodotti abbinati, disponibile su richiesta dell'investitore. Nel caso di abbinamento del fondo/comparto ad un c.d. conto di liquidità è sufficiente inserire puntuale rinvio alla relativa norma contenuta nel/lo regolamento di gestione del fondo/Statuto della Sicav.

24. REGIME FISCALE

Indicare in sintesi il regime di tassazione del fondo/comparto.

D) INFORMAZIONI SULLE MODALITÀ DI SOTTOSCRIZIONE/RIMBORSO

25. MODALITÀ DI SOTTOSCRIZIONE DELLE QUOTE/AZIONI

Indicare gli elementi essenziali (ad es. importi minimi, valore unitario della quota/azione) delle modalità di sottoscrizione del fondo/comparto rinviando al/lo regolamento di gestione/Statuto per la puntuale descrizione di tali modalità e facendo espresso rinvio al Modulo di sottoscrizione come mezzo di adesione al fondo/comparto.

Descrivere la possibilità di aderire all'offerta con modalità equivalenti al modulo di sottoscrizione. (eventuale)

26. MODALITÀ DI RIMBORSO DELLE QUOTE/AZIONI

Indicare sinteticamente il diritto del partecipante di ottenere il rimborso delle quote/azioni detenute e rinviare al/lo regolamento di gestione del fondo/Statuto della Sicav per la descrizione delle modalità di richiesta, dei termini di valorizzazione e di effettuazione del rimborso. Rinviare alla Sez. C, par. 18.1 per gli eventuali oneri.

27. MODALITÀ DI EFFETTUAZIONE DELLE OPERAZIONI SUCCESSIVE ALLA PRIMA SOTTOSCRIZIONE

Indicare l'eventuale facoltà per l'investitore, e la relativa tempistica, di effettuare disinvestimenti delle quote/azioni sottoscritte al fine del contestuale reinvestimento in altro fondo/comparto, specificando gli eventuali limiti al trasferimento e rimandando alla Sez. C, par. 18 per gli eventuali costi da sostenere.

Indicare, altresì, la possibilità di effettuare investimenti successivi in fondi/comparti istituiti successivamente alla prima sottoscrizione previa consegna del KID o del KIID(*).

^(*) Periodo così modificato con delibera n. 22551 del 22.12.2022 che ha sostituito le parole: "del KIID" con le parole: "del KID o del KIID".

Evidenziare in grassetto, i casi in cui si applica la facoltà di recesso prevista dall'articolo 30, comma 6, del D.Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 (TUF), chiarendo che la sospensiva non riguarda le successive sottoscrizioni dei fondi/comparti commercializzati in Italia e riportati nel Prospetto (o ivi successivamente inseriti), a condizione che al partecipante sia stato preventivamente fornito il KID o il KIID aggiornato o il Prospetto aggiornato con l'informativa relativa al fondo/comparto oggetto della sottoscrizione(*).

28. PROCEDURE DI SOTTOSCRIZIONE, RIMBORSO E CONVERSIONE (C.D. SWITCH)

Nel caso di sottoscrizione/rimborso mediante tecniche di comunicazione a distanza inserire quanto indicato nella Comunicazione Consob DIN/56016 del 21 luglio 2000, anche tenuto conto delle previsioni del D.Lgs. n. 206 del 6 settembre 2005.

Indicare l'esistenza di procedure di controllo delle modalità di sottoscrizione, di rimborso e di conversione per assicurare la tutela degli interessi dei partecipanti al fondo/comparto e scoraggiare pratiche abusive.

Rinviare al regolamento di gestione/statuto della Sicav con riguardo al contenuto della lettera di conferma dell'investimento/disinvestimento.

E) INFORMAZIONI AGGIUNTIVE

29. VALORIZZAZIONE DELL'INVESTIMENTO

Indicare i termini di pubblicazione del valore unitario della quota/azione, con l'evidenza delle fonti ove è possibile rilevare detto valore.

Per le ulteriori informazioni indicare puntuale riferimento alla relativa norma contenuta nel/lo regolamento di gestione del fondo/Statuto della Sicav.

30. Intervento in assemblea (eventuale)

Descrivere in sintesi il diritto riconosciuto al partecipante di intervenire e votare nelle assemblee della Sicav. Indicare le modalità con cui il partecipante può esercitare tale diritto. Evidenziare infine le modalità di pubblicazione dell'avviso di convocazione con l'elenco delle materie da trattare in assemblea.

31. INFORMATIVA AI PARTECIPANTI

Specificare che il gestore provvede ad inviare annualmente ai partecipanti le informazioni relative ai dati periodici di rischio-rendimento del fondo/comparto nonché ai costi sostenuti dal fondo/comparto riportati nella Parte II del Prospetto e nel KID o nel KIID o in alternativa tali informazioni possono essere inviate tramite mezzi elettronici laddove l'investitore abbia acconsentito preventivamente a tale forma di comunicazione(**).

32. ULTERIORE INFORMATIVA DISPONIBILE

Specificare che, nel caso in cui il regolamento del fondo/statuto non è allegato al presente prospetto, gli investitori possono ottenere, a richiesta, l'invio di tale documento o l'indicazione del luogo in cui possono consultarlo.

^(*) Periodo così modificato con delibera n. 22551 del 22.12.2022 che ha sostituito le parole: "il KIID" con le parole: "il KIID".

^(**) Periodo così modificato con delibera n. 22551 del 22.12.2022 che ha sostituito le parole: "nel KIID" con le parole: "nel KID o nel KIID".

Specificare che il prospetto, l'ultima versione del KID o del KIID, l'ultimo rendiconto annuale e l'ultima relazione semestrale pubblicati sono forniti gratuitamente agli investitori che ne fanno richiesta. Tali documenti, unitamente al KID o al KIID, sono altresì reperibili tramite il sito *internet* della società di gestione/Sicav. Precisare che i documenti contabili dei fondi/comparti sono inoltre disponibili presso il depositario (ovvero il/i soggetto/i incaricato/i dei pagamenti)(*).

Specificare che il partecipante può anche richiedere la situazione riassuntiva delle quote/azioni detenute, nei casi previsti dalla normativa vigente.

Riportare gli eventuali oneri di spedizione in caso di invio a domicilio dei suddetti documenti e specificare le modalità di richiesta, indicando i soggetti ai quali tale richiesta deve essere inoltrata ed i termini di invio degli stessi. Indicare gli indirizzi *internet* del gestore.

Con particolare riferimento ai fondi/comparti *feeder*, esplicitare che la documentazione d'offerta e contabile relativa all'OICR *master* è fornita su richiesta agli investitori. Precisare al riguardo, le modalità di ottenimento di tale documentazione e la lingua in cui è redatta.

Dichiarazione di responsabilità

«Il gestore <inserire la denominazione del gestore> si assume la responsabilità della veridicità e della completezza delle informazioni contenute nel presente Prospetto, nonché della loro coerenza e comprensibilità.»

Il Rappresentante legale (Generalità e firma autografa)

PARTE II DEL PROSPETTO – ILLUSTRAZIONE DEI DATI PERIODICI DI RISCHIO-RENDIMENTO E COSTI DEL/I FONDO/I OPPURE COMPARTO/I

Inserire le seguenti frasi:

«Data di deposito in Consob della Parte II»

«Data di validità della Parte II: dal».

DATI PERIODICI DI RISCHIO-RENDIMENTO DEL FONDO/COMPARTO

I dati periodici di rischio-rendimento devono essere aggiornati con cadenza annuale e riferiti, in caso di molteplicità di classi, a ciascuna classe.

Illustrare con un grafico a barre il rendimento annuo del fondo/comparto e del *benchmark* (ove applicabile) nel corso degli ultimi dieci anni solari. Tale grafico è predisposto secondo i criteri stabiliti nelle disposizioni comunitarie vigenti.

Specificare che i dati di rendimento del fondo/comparto non includono i costi di sottoscrizione (né gli eventuali costi di rimborso) a carico dell'investitore, e che dal 1° luglio 2011 la tassazione è a carico dell'investitore.

Inserire la seguente avvertenza:

«I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.»

Per i fondi di nuova istituzione specificare che, in ragione di tale circostanza, non sono disponibili dati sui risultati passati. Per i fondi che ancora non dispongono di dati sui risultati per un anno solare completo, precisare che i dati non sono sufficienti a fornire agli investitori un'indicazione utile per i risultati ottenuti nel passato.

^(*) Periodo così modificato con delibera n. 22551 del 22.12.2022 che ha sostituito le parole "del KIID" con le parole: "del KID o del KIID" e le parole: "al KIID" con le parole: "al KID o al KIID".

Nel caso in cui sia specificata nella Parte I del Prospetto, riportare la misura di volatilità *ex-ante* del fondo/comparto e una coerente misura *ex-post* dell'ammontare di rischio sopportato nel corso dell'ultimo anno solare.

Riportare altresì i seguenti dati per ciascun fondo/comparto: *a*) la data di inizio del collocamento delle quote/azioni; *b*) la valuta delle quote/azioni; *c*) il patrimonio netto; *d*) il valore della quota/azione a fine periodo; *e*) il nominativo dell'eventuale soggetto cui è stata delegata la gestione. Indicare la controparte dello *swap* a rendimento totale o di altri strumenti finanziari derivati con le stesse caratteristiche utilizzati se tale controparte ha potere discrezionale sulla composizione o la gestione del portafoglio di investimento del fondo/comparto o sul sottostante dello strumento finanziario derivato medesimo, in coerenza con quanto indicato nella Parte I, paragrafo 16, lett. d)(*).

COSTI E SPESE SOSTENUTI DAL FONDO/COMPARTO(**)

Nel caso di OICR per il quale è redatto il documento contenente le informazioni chiave in conformità al regolamento (UE) n. 1286/2014, fornire, in valore percentuale, il dato dei costi correnti (distinti tra commissioni di gestione e altri costi amministrativi o di esercizio e costi di transazione) e dei costi accessori individuati secondo i criteri stabiliti dalle disposizioni comunitarie vigenti e computati in riferimento all'ultimo anno.

Per i fondi di nuova istituzione e per quelli per i quali, nel corso dell'anno solare, i costi subiscano un cambiamento sostanziale, in luogo del dato storico relativo all'ultimo anno, rappresentare il dato dei costi correnti e dei costi accessori del KID.

Nel caso di OICR per il quale è redatto il documento contenente le informazioni chiave in conformità agli articoli da 78 a 82 e all'articolo 94 della direttiva 2009/65/CE, indicare il dato delle spese correnti sostenute dal fondo/comparto e delle spese prelevate a determinate condizioni specifiche dal fondo/comparto calcolato secondo i criteri stabiliti dalle disposizioni comunitarie vigenti⁽⁸⁾. Si tiene conto del TER degli OICR sottostanti nell'ipotesi in cui il fondo/comparto investa una quota sostanziale del totale attivo in OICR.

Nel caso di OICR per il quale è redatto il documento contenente le informazioni chiave in conformità agli articoli da 78 a 82 e all'articolo 94 della direttiva 2009/65/CE, indicare che nella quantificazione degli oneri fornita non si tiene conto dei costi di negoziazione che hanno gravato sul patrimonio del fondo/comparto. Evidenziare, inoltre, che la quantificazione degli oneri fornita non tiene conto di quelli gravanti direttamente sul sottoscrittore, da pagare al momento della sottoscrizione e del rimborso (rinviare alla Parte I, Sez. C, par. 21.1).

Specificare che informazioni sui costi sostenuti dal fondo/comparto nell'ultimo anno sono reperibili nella Nota Integrativa del rendiconto del fondo/bilancio d'esercizio della Sicav.

Specificare, in forma tabellare, la quota-parte percepita in media dai collocatori con riferimento ai costi di cui ai parr. 21.1 e 21.2 della Parte I del Prospetto, relativamente all'ultimo anno solare. In alternativa, è consentito riportare un unico valore che indichi la quota-parte percepita dai distributori con riferimento all'intero flusso commissionale⁽⁹⁾.

Ove tale indicazione non si basi su dati storici e sia computata con metodi di stima secondo i criteri specificati nelle disposizioni comunitarie vigenti, specificare tale evenienza.

^(*) Periodo così modificato con delibera n. 22551 del 22.12.2022 che ha soppresso la nota n. 8 contenuta nel secondo capoverso, l'ultimo capoverso e la relativa nota n. 9.

^(**) Paragrafo così sostituito con delibera n. 22551 del 22.12.2022.

La quota parte retrocessa in media ai distributori deve essere determinata sulla base delle rilevazioni, relative alle commissioni/provvigioni attive e a quelle passive dell'ultimo esercizio della società di gestione/Sicav.

PER I FONDI/SICAV RIENTRANTI NELL'AMBITO DI APPLICAZIONE DELLA DIRETTIVA 2011/61/UE,

Indicare o rinviare alla specifica parte della relazione annuale:

- la percentuale di attività del fondo/Sicav oggetto di disposizioni speciali a causa della loro natura illiquida;
- il profilo di rischio assunto nell'anno e i sistemi di gestione del rischio utilizzati;
- l'importo totale della leva finanziaria utilizzata.

Precisare che le informazioni di natura quantitativa illustrano la situazione alla fine del periodo di riferimento.

GLOSSARIO DEI TERMINI TECNICI UTILIZZATI NEL PROSPETTO⁽¹⁰⁾

Benchmark: Portafoglio di strumenti finanziari tipicamente determinato da soggetti terzi e valorizzato a valore di mercato, adottato come parametro di riferimento oggettivo per la definizione delle linee guida della politica di investimento di alcune tipologie di fondi/comparti.

Capitale investito: Parte dell'importo versato che viene effettivamente investita dal gestore in quote/azioni di fondi/comparti. Esso è determinato come differenza tra il Capitale Nominale e le commissioni di sottoscrizione, nonché, ove presenti, gli altri costi applicati al momento del versamento.

Capitale nominale: importo versato per la sottoscrizione di quote/azioni di fondi/comparti.

Categoria: la categoria del fondo/comparto è un attributo dello stesso volto a fornire un'indicazione sintetica della sua politica di investimento.

Classe: articolazione di un fondo/comparto in relazione alla politica commissionale adottata e ad ulteriori caratteristiche distintive.

Commissioni di gestione: Compensi pagati al gestore mediante addebito diretto sul patrimonio del fondo/comparto per remunerare l'attività di gestione in senso stretto. Sono calcolati quotidianamente sul patrimonio netto del fondo/comparto e prelevati ad intervalli più ampi (mensili, trimestrali, ecc.). In genere, sono espressi su base annua.

Commissioni di incentivo (o di *performance*): Commissioni riconosciute al gestore del fondo/comparto per aver raggiunto determinati obiettivi di rendimento in un certo periodo di tempo. In alternativa possono essere calcolate sull'incremento di valore della quota/azione del fondo/comparto in un determinato intervallo temporale. Nei fondi/comparti con gestione "a *benchmark*" sono tipicamente calcolate in termini percentuali sulla differenza tra il rendimento del fondo/comparto e quello del *benchmark*.

Commissioni di sottoscrizione: Commissioni pagate dall'investitore a fronte dell'acquisto di quote/azioni di un fondo/comparto.

Comparto: strutturazione di un fondo ovvero di una Sicav in una pluralità di patrimoni autonomi caratterizzati da una diversa politica di investimento e da un differente profilo di rischio.

Conversione (c.d. "Switch"): Operazione con cui il sottoscrittore effettua il disinvestimento di quote/azioni dei fondi/comparti sottoscritti e il contestuale reinvestimento del controvalore ricevuto

Le definizioni riportate nel presente Glossario rappresentano una informativa minima e pertanto non devono essere considerate esaustive. Tale Glossario potrà essere integrato con ulteriori definizioni che il gestore riterrà necessarie, evitando eventuali incoerenze con quelle già presenti nello schema che non possono essere modificate.

in quote/azioni di altri fondi/comparti.

Depositario: Soggetto preposto alla custodia degli strumenti finanziari ad esso affidati e alla verifica della proprietà nonché alla tenuta delle registrazioni degli altri beni. Se non sono affidati a soggetti diversi, detiene altresì le disponibilità liquide degli OICR. Il depositario, nell'esercizio delle proprie funzioni: a) accerta la legittimità delle operazioni di vendita, emissione, riacquisto, rimborso e annullamento delle quote del fondo, nonché la destinazione dei redditi dell'OICR; b) accerta la correttezza del calcolo del valore delle parti dell'OICR o, nel caso di OICVM italiani, su incarico del gestore, provvede esso stesso a tale calcolo; c) accerta che nelle operazioni relative all'OICR la controprestazione sia rimessa nei termini d'uso; d) esegue le istruzioni del gestore se non sono contrarie alla legge, al regolamento o alle prescrizioni degli organi di vigilanza; e) monitora i flussi di liquidità dell'OICR, nel caso in cui la liquidità non sia affidata al medesimo.

Destinazione dei proventi: Politica di destinazione dei proventi in relazione alla loro redistribuzione agli investitori ovvero alla loro accumulazione mediante reinvestimento nella gestione medesima.

Duration: scadenza media dei pagamenti di un titolo obbligazionario. Essa è generalmente espressa in anni e corrisponde alla media ponderata delle date di corresponsione dei flussi di cassa (c.d. "cash flows") da parte del titolo, ove i pesi assegnati a ciascuna data sono pari al valore attuale dei flussi di cassa ad essa corrispondenti (le varie cedole e, per la data di scadenza, anche il capitale). È una misura approssimativa della sensibilità del prezzo di un titolo obbligazionario a variazioni nei tassi di interesse.

Exchange Traded Funds (**ETF**): Un OICR di cui almeno una categoria di quote o di azioni viene negoziata per tutto il giorno su almeno un mercato regolamentato oppure un sistema multilaterale di negoziazione con almeno un *market maker* che si adoperi per garantire che il valore di borsa delle sue quote o azioni non vari significativamente rispetto al suo valore complessivo netto (NAV) e, eventualmente, rispetto al suo NAV indicativo.

Fondo comune di investimento: Patrimonio autonomo suddiviso in quote di pertinenza di una pluralità di sottoscrittori e gestito in monte.

Fondo aperto: Fondo comune di investimento caratterizzato dalla variabilità del patrimonio gestito connessa al flusso delle domande di nuove sottoscrizioni e di rimborsi rispetto al numero di quote in circolazione. I partecipanti hanno il diritto di chiedere il rimborso delle quote o azioni a valere sul patrimonio dello stesso, secondo le modalità e con la frequenza previste dal regolamento.

Fondo indicizzato: Fondo/comparto la cui strategia è replicare o riprodurre l'andamento di un indice o di indici, per esempio attraverso la replica fisica o sintetica.

Gestore delegato: Intermediario abilitato a prestare servizi di gestione di patrimoni, il quale gestisce, anche parzialmente, il patrimonio di un OICR sulla base di una specifica delega ricevuta dalla Società di gestione del risparmio in ottemperanza ai criteri definiti nella delega stessa.

Replica sintetica di un indice: la modalità di replica realizzata attraverso l'utilizzo di uno strumento derivato (tipicamente un *total return swap*).

Replica fisica di un indice: la modalità di replica realizzata attraverso l'acquisto di tutti i titoli inclusi nell'indice in proporzione pari ai pesi che essi hanno nell'indice o attraverso l'acquisto di un campione di titoli scelto in modo da creare un portafoglio sufficientemente simile a quello dell'indice ma con un numero di componenti inferiore che ottimizza perciò i costi di transazione.

Modulo di sottoscrizione: Modulo sottoscritto dall'investitore con il quale egli aderisce al fondo/comparto – acquistando un certo numero delle sue quote/azioni – in base alle caratteristiche e alle condizioni indicate nel Modulo stesso.

Organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR): i fondi comuni di investimento e le Sicav.

Periodo minimo raccomandato per la detenzione dell'investimento: orizzonte temporale minimo raccomandato.

Piano di accumulo (PAC): modalità di sottoscrizione delle quote/azioni di un fondo/comparto mediante adesione ai piani di risparmio che consentono al sottoscrittore di ripartire nel tempo l'investimento nel fondo/comparto effettuando più versamenti successivi.

Piano di Investimento di Capitale (PIC): modalità di investimento in fondi/comparti realizzata mediante un unico versamento.

Prime broker: l'ente creditizio, l'impresa di investimento regolamentata o qualsiasi altro soggetto sottoposto a regolamentazione e vigilanza prudenziale che offra servizi di investimento a investitori professionali principalmente per finanziare o eseguire transazioni in strumenti finanziari in contropartita e che possa altresì fornire altri servizi quali compensazione e regolamento delle operazioni, servizi di custodia, prestito titoli, tecnologia personalizzata e strutture di supporto operativo.

Quota: Unità di misura di un fondo/comparto comune di investimento. Rappresenta la "quota parte" in cui è suddiviso il patrimonio del fondo. Quando si sottoscrive un fondo si acquista un certo numero di quote (tutte aventi uguale valore unitario) ad un determinato prezzo.

Regolamento di gestione del fondo (o regolamento del fondo): Documento che completa le informazioni contenute nel Prospetto di un fondo/comparto. Il regolamento di un fondo/comparto deve essere approvato dalla Banca d'Italia e contiene l'insieme di norme che definiscono le modalità di funzionamento di un fondo ed i compiti dei vari soggetti coinvolti, e regolano i rapporti con i sottoscrittori.

Società di gestione: Società autorizzata alla gestione collettiva del risparmio nonché ad altre attività disciplinate dalla normativa vigente ed iscritta ad apposito albo tenuto dalla Banca d'Italia ovvero la società di gestione armonizzata abilitata a prestare in Italia il servizio di gestione collettiva del risparmio e iscritta in un apposito elenco allegato all'albo tenuto dalla Banca d'Italia.

Società di investimento a capitale variabile (in breve Sicav): Società per azioni la cui costituzione è subordinata alla preventiva autorizzazione della Banca d'Italia e il cui statuto prevede quale oggetto sociale esclusivo l'investimento collettivo del patrimonio raccolto tramite offerta al pubblico delle proprie azioni. Può svolgere altre attività in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente. Le azioni rappresentano pertanto la quota-parte in cui è suddiviso il patrimonio.

Statuto della Sicav: Documento che completa le informazioni contenute nel Prospetto. Lo Statuto della Sicav deve essere approvato dalla Banca d'Italia e contiene tra l'altro l'insieme di norme che definiscono le modalità di funzionamento della Sicav ed i compiti dei vari soggetti coinvolti, e regolano i rapporti con i sottoscrittori.

Swap a rendimento totale (*total return swap*): Il *Total Return Swap* è uno strumento finanziario derivato *OTC* (*over the counter*) in base alla quale un soggetto cede ad un altro soggetto il rischio e rendimento di un sottostante (*reference assets*), a fronte di un flusso che viene pagato a determinate scadenze. Il flusso monetario periodico è in genere collegato ad un indicatore di mercato sommato ad uno *spread*.

Tipologia di gestione di fondo/comparto: La tipologia di gestione del fondo/comparto dipende dalla politica di investimento che lo/la caratterizza. Essa si distingue tra cinque tipologie di gestione tra loro alternative: la tipologia di gestione "market fund" deve essere utilizzata per i fondi/comparti la cui politica di investimento è legata al profilo di rischio-rendimento di un predefinito segmento del

mercato dei capitali; le tipologie di gestione "absolute return", "total return" e "life cycle" devono essere utilizzate per fondi/comparti la cui politica di investimento presenta un'ampia libertà di selezione degli strumenti finanziari e/o dei mercati, subordinatamente ad un obiettivo in termini di profilo di rischio ("absolute return") o di rendimento ("total return" e "life cycle"); la tipologia di gestione "structured fund" ("fondi strutturati") deve essere utilizzata per i fondi che forniscono agli investitori, a certe date prestabilite, rendimenti basati su un algoritmo e legati al rendimento, all'evoluzione del prezzo o ad altre condizioni di attività finanziarie, indici o portafogli di riferimento.

Tracking Error: La volatilità della differenza tra il rendimento del fondo/comparto indicizzato e il rendimento dell'indice o degli indici replicati.

UCITS ETF: Un ETF armonizzato alla direttiva 2009/65/CE.

Valore del patrimonio netto: Il valore del patrimonio netto, anche definito NAV (Net Asset Value), rappresenta la valorizzazione di tutte le attività finanziarie oggetto di investimento da parte del fondo/comparto, al netto delle passività gravanti sullo stesso, ad una certa data di riferimento.

Valore della quota/azione: Il valore unitario della quota/azione di un fondo/comparto, anche definito unit Net Asset Value (uNAV), è determinato dividendo il valore del patrimonio netto del fondo/comparto (NAV) per il numero delle quote/azioni in circolazione alla data di riferimento della valorizzazione.

NAV indicativo: Una misura del valore infragiornaliero del NAV di un UCITS ETF in base alle informazioni più aggiornate. Il NAV indicativo non è il valore al quale gli investitori sul mercato secondario acquistano e vendono le loro quote o azioni.

APPENDICE(*)

Informazioni che devono essere incluse nel prospetto dello schema 1 in caso di ammissione alle negoziazioni di quote/azioni di fondi comuni di investimento mobiliare/comparti di diritto italiano di tipo aperto rientranti nell'ambito di applicazione della Direttiva 2009/65/CE e di fondi comuni di investimento mobiliare/comparti di tipo aperto rientranti nell'ambito di applicazione della Direttiva 2011/61/UE.

1. COPERTINA:

Sostituire la frase:

«Offerta al pubblico di quote/azioni del/la fondo comune di investimento mobiliare/società di investimento a capitale variabile <inserire la denominazione⁽¹¹⁾> aperto/a di diritto italiano rientrante nell'ambito di applicazione della Direttiva 2009/65/CE/della Direttiva 2011/61/UE», ovvero «Offerta al pubblico di quote dei fondi comuni di investimento mobiliare aperti di diritto italiano rientranti nell'ambito di applicazione della Direttiva 2009/65/CE/della Direttiva 2011/61/UE appartenenti al sistema/famiglia <inserire la denominazione del sistema/famiglia>.» ovvero «Offerta al pubblico di quote dei fondi comuni di investimento mobiliare aperti UE rientranti nell'ambito di applicazione della Direttiva 2011/61/UE» ovvero «Offerta al pubblico di quote dei fondi comuni di investimento mobiliare aperti UE rientranti nell'ambito di applicazione della Direttiva 2011/61/UE appartenenti al sistema/famiglia <inserire la denominazione del sistema/famiglia>.»

con la frase:

«Offerta al pubblico⁽¹²⁾ e ammissione alle negoziazioni di quote/azioni del/la fondo comune di investimento mobiliare/società di investimento a capitale variabile <inserire la denominazione > di diritto italiano rientrante nell'ambito di applicazione della Direttiva 2009/65/CE o della Direttiva 2011/61/UE.», ovvero «Offerta al pubblico⁽¹³⁾ e ammissione alle negoziazioni di quote dei fondi comuni di investimento mobiliare di diritto italiano rientranti nell'ambito di applicazione della Direttiva 2009/65/CE o della Direttiva 2011/61/UE appartenenti al sistema/famiglia <inserire la denominazione del sistema/famiglia>.» ovvero «Offerta al pubblico⁽¹⁴⁾ e ammissione alle negoziazioni di quote dei fondi comuni di investimento mobiliare aperti UE rientranti nell'ambito di applicazione della Direttiva 2011/61/UE» ovvero «Offerta al pubblico⁽¹⁵⁾ e ammissione alle negoziazioni di quote dei fondi comuni di investimento mobiliare aperti UE rientranti nell'ambito di applicazione della Direttiva 2011/61/UE appartenenti al sistema/famiglia <inserire la denominazione del sistema/famiglia>.»

La frase «Data di deposito in Consob:» non deve essere riportata nel caso di offerta riservata a investitori qualificati e ammissione alle negoziazioni di quote dei fondi comuni di investimento mobiliare aperti rientranti nell'ambito di applicazione della Direttiva 2011/61/UE.

_

^(*) Appendice così sostituita con delibera n. 21508 del 22.9.2020.

Nel caso di ETF armonizzati alla direttiva 2009/65/CE specificare l'identificatore "UCITS ETF" ogni qualvolta è richiesta l'indicazione della sua denominazione. Gli ETF non armonizzati ed i fondi quotati diversi dagli ETF non possono utilizzare rispettivamente l'identificativo "UCITS ETF" e l'acronimo "ETF" o la dicitura "Exchange Traded Fund".

Nel caso di FIA aperti riservati, la locuzione "offerta al pubblico" contenuta nel prospetto è sostituita con "offerta riservata a investitori qualificati".

Nel caso di FIA aperti riservati, la locuzione "offerta al pubblico" contenuta nel prospetto è sostituita con "offerta riservata a investitori qualificati".

Nel caso di FIA aperti riservati, la locuzione "offerta al pubblico" contenuta nel prospetto è sostituita con "offerta riservata a investitori qualificati".

Nel caso di FIA aperti riservati, la locuzione "offerta al pubblico" contenuta nel prospetto è sostituita con "offerta riservata a investitori qualificati".

2. PROSPETTO PARTE I

Riportare la seguente intestazione: "PARTE I DEL PROSPETTO DI OFFERTA AL PUBBLICO E DI AMMISSIONE ALLE NEGOZIAZIONI – CARATTERISTICHE DEL/I FONDO/I OPPURE DELLA SICAV E MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE".

Nella Sezione "INFORMAZIONI GENERALI"

Nel caso di offerta riservata a investitori qualificati e ammissione alle negoziazioni di quote dei fondi comuni di investimento mobiliare aperti rientranti nell'ambito di applicazione della Direttiva 2011/61/UE:

- la frase «Data di deposito in Consob della Parte I» non deve essere riportata;
- le informazioni di cui alla Sezione "INFORMAZIONI GENERALI", fatta eccezione per il paragrafo 9. RISCHI GENERALI CONNESSI ALLA PARTECIPAZIONE AL FONDO/COMPARTO, sono sostituite con quelle di cui all'Allegato 1D, lett. b), c), d), e), f), g), j), k), o).

Di seguito al paragrafo "IL DEPOSITARIO", inserire il paragrafo "GLI OPERATORI CHE SOSTENGONO LA LIQUIDITÀ", riportando il seguente contenuto informativo: "Indicare gli operatori che sostengono la liquidità e illustrarne il ruolo conformemente a quanto previsto dal regolamento del mercato di negoziazione.".

Inserire, di seguito al paragrafo "RECLAMI"⁽¹⁶⁾, la sottosezione A.2 "INFORMAZIONI RELATIVE ALLA QUOTAZIONE", riportando i seguenti paragrafi:

"AVVIO DELLE NEGOZIAZIONI: Indicare il mercato di negoziazione e gli estremi del provvedimento con cui è stata disposta la quotazione delle quote/azioni ed è stata fissata la data di inizio delle negoziazioni, specificando tale data.

NEGOZIABILITÀ DELLE QUOTE/AZIONI: Indicare sinteticamente le modalità di negoziazione delle quote/azioni e gli obblighi informativi nei confronti del pubblico derivanti dalla quotazione. Indicare gli ulteriori mercati regolamentati presso cui le quote/azioni sono negoziate.

COMPOSIZIONE DEL PORTAFOGLIO: Nel caso di ETF specificare la politica relativa alla trasparenza del portafoglio e dove è possibile reperire informazioni sulla composizione del portafoglio. Per gli OICR diversi dagli ETF l'informazione è eventuale.

VALORE INDICATIVO DEL PATRIMONIO NETTO (INAV): Nel caso di ETF specificare che, durante lo svolgimento delle negoziazioni, la Società di gestione/Sicav/il gestore del mercato di negoziazione calcola in via continuativa (indicare l'intervallo temporale intercorrente tra due successivi calcoli) il valore indicativo del patrimonio netto (iNAV) al variare del corso dell'indice di riferimento. Indicare i codici dell'iNAV utilizzati da primari info-provider e, se del caso, dove è pubblicato l'NAV. Illustrare, altresì, le modalità di calcolo dell'iNAV e la relativa frequenza di calcolo.

DIVIDENDI: Indicare la politica di distribuzione dei proventi dell'attività di gestione (accumulazione ovvero distribuzione). Nel caso di distribuzione dei proventi, inserire la seguente frase "L'entità dei proventi dell'attività di gestione, la data di stacco e quella di pagamento dovranno essere comunicati al gestore del mercato di negoziazione ai fini della diffusione al mercato; tra la data di comunicazione ed il giorno di negoziazione ex diritto deve intercorrere almeno un giorno di mercato aperto.".

Nella Sezione "INFORMAZIONI SULL'INVESTIMENTO"

Nel caso di offerta riservata a investitori qualificati e ammissione alle negoziazioni di quote dei fondi

_

Nel caso di FIA aperti riservati, inserire le informazioni alla fine della Sezione.

comuni di investimento mobiliare aperti rientranti nell'ambito di applicazione della Direttiva 2011/61/UE, le informazioni di cui alla presente Sezione "INFORMAZIONI SULL'INVESTIMENTO", punti da 15 a 20, sono sostituite con quelle di cui all'Allegato 1D, lett. a).

Inserire le seguenti informazioni:

- la natura giuridica e le caratteristiche dell'OICR, menzionando la generica qualità dell'OICR ad essere scambiato in mercati di negoziazione; nel caso di ETF gestito attivamente precisare questo aspetto, specificando altresì come realizzerà la politica di investimento dichiarata nonché, se del caso, l'intenzione di sovraperformare un indice;
- illustrazione della distinzione tra sottoscrizione e rimborso delle quote/azioni direttamente attraverso la Società di gestione/Sicav e acquisto/vendita di quote/azioni nel mercato di negoziazione.

La Sezione "INFORMAZIONI ECONOMICHE (COSTI, AGEVOLAZIONI, REGIME FISCALE)" deve essere opportunamente adattata in relazione al fatto che il fondo/comparto è ammesso alle negoziazioni. In particolare, specificare che nel caso di investimento/disinvestimento delle quote/azioni sul mercato di negoziazione gli intermediari applicano le commissioni di negoziazione.

Fermo restando quanto previsto dal paragrafo precedente, nel caso di offerta riservata a investitori qualificati e ammissione alle negoziazioni di quote dei fondi comuni di investimento mobiliare aperti rientranti nell'ambito di applicazione della Direttiva 2011/61/UE, le informazioni di cui alla Sezione "INFORMAZIONI ECONOMICHE (COSTI, AGEVOLAZIONI, REGIME FISCALE)", fatta eccezione di quelle di cui al punto 24), sono sostituite con quelle di cui all'Allegato 1D, lett. i).

Nel caso di ETF, specificare che è possibile un ulteriore costo (a priori non quantificabile) dato dalla eventuale differenza tra prezzo di mercato e valore netto della quota/azione. Inserire la seguente avvertenza:

"Le operazioni di investimento/disinvestimento delle quote/azioni sul mercato di negoziazione possono comportare un esborso superiore al NAV corrente al momento dell'acquisto di quote/azioni e un rimborso inferiore al NAV corrente al momento della vendita delle stesse. Inoltre, tali operazioni sono realizzate con l'assistenza di un intermediario (ad esempio un broker), servizio che può comportare dei costi.".

Nel caso di offerta riservata a investitori qualificati e ammissione alle negoziazioni di quote dei fondi comuni di investimento mobiliare aperti rientranti nell'ambito di applicazione della Direttiva 2011/61/UE, le informazioni di cui alla Sezione "INFORMAZIONI SULLE MODALITÀ DI SOTTOSCRIZIONE/RIMBORSO" sono sostituite con quelle di cui all'Allegato 1D, lett. 1).

"INFORMAZIONI SULLE MODALITÀ Inserire, di seguito alla Sezione DI SOTTOSCRIZIONE/RIMBORSO". "INFORMAZIONI **SULLE** la Sezione denominata MODALITÀ DI INVESTIMENTO/DISINVESTIMENTO SUL MERCATO DI NEGOZIAZIONE E DI RIMBORSO", avente il seguente contenuto:

Inserire la seguente avvertenza:

"Le quote/azioni dell'OICR acquistate sul mercato secondario non possono di regola essere rimborsate a valere sul patrimonio dell'OICR salvo che non ricorrano le situazioni di seguito specificate.". (eventuale)

Richiamare gli obblighi di attestazione degli ordini e delle operazioni eseguiti a carico dei medesimi previsti dalla normativa vigente.

Specificare le situazioni di mercato in presenza delle quali gli investitori che hanno acquistato quote/azioni sul mercato secondario devono poter chiedere il rimborso direttamente all'OICR nonché la procedura che devono seguire così come i potenziali costi connessi.

Nel caso di fondi/comparti indicizzati specificare se le sottoscrizioni possono essere effettuate mediante consegna dei titoli che compongono l'indice (eventuale).

Inserire il paragrafo "MODALITÀ DI RIMBORSO" riportando il seguente contenuto informativo⁽¹⁷⁾:

"Nel caso di rimborso mediante tecniche di comunicazione a distanza inserire quanto indicato nella Comunicazione Consob DIN/56016 del 21 luglio 2000, anche tenuto conto delle previsioni normative vigenti. Indicare l'esistenza di procedure di controllo delle modalità di rimborso per assicurare la tutela degli interessi dei partecipanti al fondo/comparto e scoraggiare pratiche abusive. Illustrare il contenuto della lettera di conferma del disinvestimento.".

Espungere il paragrafo "MODALITÀ DI EFFETTUAZIONE DELLE OPERAZIONI SUCCESSIVE ALLA PRIMA SOTTOSCRIZIONE".

Nella Sezione "INFORMAZIONI AGGIUNTIVE"

Espungere il paragrafo "INFORMATIVA AI PARTECIPANTI".

Sostituire il paragrafo "ULTERIORE INFORMATIVA DISPONIBILE" con "INFORMATIVA PER GLI INVESTITORI" specificando che i seguenti documenti ed i successivi aggiornamenti sono disponibili sul sito internet del gestore e, limitatamente ai documenti di cui alle lettere a) e b), del gestore del mercato di negoziazione:

- a) il KID o il KIID, il Prospetto⁽¹⁸⁾ e il Prospetto di quotazione(*);
- b) il regolamento di gestione del fondo/Statuto della Sicav;
- c) gli ultimi documenti contabili redatti (rendiconto annuale/bilancio d'esercizio e relazione semestrale, se successiva);
- d) il documento di illustrazione dei servizi/prodotti abbinati alla sottoscrizione del fondo/comparto;
- e) le altre tipologie di informazioni disponibili per l'investitore. (eventuale)

Precisare che la documentazione di cui sopra è disponibile anche presso la banca depositaria ovvero il/i soggetto/i incaricato/i dei pagamenti. Indicare la facoltà, riconosciuta all'investitore, di richiedere l'invio, anche a domicilio, dei suddetti documenti. Riportare i relativi eventuali oneri di spedizione. Specificare le modalità di richiesta, indicando i soggetti ai quali tale richiesta deve essere inoltrata e i termini di invio degli stessi. Specificare che le variazioni delle informazioni inerenti al KID o al KIID e al presente Prospetto ai sensi della normativa vigente sono comunicate mediante loro tempestiva pubblicazione sul sito internet della Società di gestione/Sicav e rese disponibili presso il gestore del mercato di negoziazione e la banca depositaria ovvero il/i soggetto/i incaricato/i dei pagamenti(**).

^(*) Lettera così modificata con delibera n. 22551 del 22.12.2022 che ha sostituito parole: "il KIID" con le parole: "il KID o il KIID".

^(**) Periodo così modificato con delibera n. 22551 del 22.12.2022 che ha sostituito parole: "al KIID" con le parole: "al KID o al KIID".

¹⁷ Nel caso di FIA aperti riservati, non inserire tale paragrafo.

¹⁸ Nel caso di FIA aperti riservati, KID e Prospetto non sono richiesti.

Specificare che il gestore pubblica su almeno un quotidiano avente adeguata diffusione nazionale con indicazione della relativa data di riferimento, entro il mese di febbraio di ciascun anno⁽¹⁹⁾, un avviso concernente l'avvenuto aggiornamento del prospetto e del KID o del KIID pubblicati(*).

Indicare gli indirizzi internet del gestore e del gestore del mercato.

3. PROSPETTO – PARTE II

Riportare la seguente intestazione: "PARTE II DEL PROSPETTO DI OFFERTA AL PUBBLICO E DI AMMISSIONE ALLE NEGOZIAZIONI – ILLUSTRAZIONE DEI DATI PERIODICI DI RISCHIO-RENDIMENTO E COSTI DEL/I FONDO/I OPPURE COMPARTO/I"

In chiusura della Sezione "DATI PERIODICI DI RISCHIO-RENDIMENTO DEL FONDO/COMPARTO" indicare la data di inizio dell'ammissione alle negoziazioni delle quote/azioni del fondo/comparto ed il periodo previsto di durata dello stesso.

Nel caso di offerta riservata a investitori qualificati e ammissione alle negoziazioni di quote dei fondi comuni di investimento mobiliare aperti rientranti nell'ambito di applicazione della Direttiva 2011/61/UE:

- la frase «Data di deposito in Consob della Parte II» non deve essere riportata;
- le informazioni di cui alla Sezione "DATI PERIODICI DI RISCHIO-RENDIMENTO DEL FONDO/COMPARTO" sono sostituite con quelle di cui all'Allegato 1D, lett. m) e n);
- le informazioni di cui alla Sezione "COSTI E SPESE SOSTENUTI DAL FONDO/COMPARTO" includono esclusivamente la specifica secondo cui le informazioni sui costi sostenuti dal fondo/comparto nell'ultimo anno sono reperibili nella relazione annuale.

_

^(*) Periodo così modificato con delibera n. 22551 del 22.12.2022 che ha sostituito parole: "del KIID" con le parole: "del KIID".

¹⁹ Nel caso di FIA aperti riservati, non riportare tale inciso.

SCHEMA 2

Documento per la quotazione di OICVM UE e di FIA aperti riservati di GEFIA UE(*) (1)

COPERTINA

Indicare in prima pagina la denominazione dell'offerente ed inserire la seguente dizione; «Ammissione alle negoziazioni di <inserire la denominazione>(2)».

Inserire, sempre in prima pagina, le seguenti frasi:

```
«Data di deposito<sup>(3-4)</sup> in Consob della Copertina: ... .»
«Data di validità<sup>(5-6)</sup> della Copertina: dal ... .»
```

«La pubblicazione del presente Documento non comporta alcun giudizio della Consob sull'opportunità dell'investimento proposto. Il presente Documento è parte integrante e necessaria del Prospetto.»

DOCUMENTO PER LA QUOTAZIONE

Inserire, sempre in prima pagina, le seguenti frasi:

«Data di deposito⁽⁷⁻⁸⁾ in Consob del Documento per la quotazione:» «Data di validità⁽⁹⁻¹⁰⁾ del Documento per la quotazione: dal»

A) INFORMAZIONI GENERALI RELATIVE ALL'AMMISSIONE ALLE NEGOZIAZIONI

1. Premessa e Descrizione Sintetica dell'OICR

Illustrare sinteticamente la natura giuridica e le caratteristiche dell'OICR, menzionando la generica qualità dell'OICR ad essere scambiato in mercati regolamentati.

(*) Titolo così modificato con delibera n. 21508 del 22.9.2020 che ha aggiunto le parole: "e di FIA aperti riservati di GEFIA UE".

Tutte le pagine del presente documento devono essere redatte in modo chiaro, sintetico e comprensibile per rendere agevole la lettura (utilizzare un carattere di stampa non inferiore a 10 e rispettare i formati del carattere contenuti nel presente schema). Il formato della numerazione delle pagine dovrà riportare il numero di pagina insieme al numero totale delle pagine che compongono il documento (ad esempio: pagina 1 di 6, pagina 2 di 6, pagina 3 di 6, ...).

² Indicare la tipologia e la denominazione dell'OICR specificandone altresì la nazionalità.

³ Per la compilazione delle informazioni relative alla data di deposito della documentazione d'offerta si rinvia alle istruzioni operative indicate dalla Consob.

⁴ Nel caso di FIA aperti riservati, espungere la frase. (Nota inserita con delibera n. 21508 del 22.9.2020).

⁵ Per la compilazione delle informazioni relative alla data di validità della documentazione d'offerta si rinvia alle istruzioni operative indicate dalla Consob.

Il termine iniziale di validità del Documento per la quotazione coinciderà con la data di inizio delle negoziazioni. In occasione dell'aggiornamento del Documento per la quotazione il relativo termine iniziale coinciderà con la data a decorrere dalla quale le modifiche apportate diverranno operanti.

⁷ Cfr. nota 3.

Nel caso di FIA aperti riservati, espungere la frase. (Nota inserita con delibera n. 21508 del 22.9.2020).

⁹ Cfr. nota 4.

¹⁰ Cfr. nota 5.

Descrivere in maniera chiara e completa la strategia perseguita e le modalità con cui tale strategia viene implementata.

In particolare, precisare se la strategia perseguita implica la replica inversa dell'andamento dell'indice di riferimento (short) o un'esposizione a leva (leva long o leva short) all'andamento dell'indice di riferimento. Indicare gli elementi essenziali dell'indice di riferimento.

Nel caso di un OICR indicizzato a *leva* (o short), precisare che il risultato dell'investimento può differire significativamente rispetto al multiplo dell'andamento (o all'inverso dell'andamento) dell'indice di riferimento, in considerazione dell'orizzonte temporale nel quale viene ribasato.

Indicare il nome completo dell'eventuale indice di riferimento, la tipologia (ad es. *Price, Total Return, Net Total Return*) e *l'index provider*.

In caso di OICR indicizzato, specificare le modalità di replica – fisica o sintetica – dell'indice di riferimento.

Indicare il codice identificativo (c.d. *ticker*) per reperire informazioni presso i principali info-provider nonché il/i sito/i Internet su cui è possibile reperire dettagliate informazioni sull'indice di riferimento.

2. RISCHI

Informare dei rischi connessi in via generale all'investimento in OICR indicando i seguenti fattori di rischio:

Rischio di investimento:

In caso di OICR indicizzato: specificare che non è possibile garantire che l'obiettivo di investimento, ovvero la replica dell'indice prescelto, sia raggiunto ed illustrarne sinteticamente le ragioni; aggiungere che il valore delle quote/azioni negoziate può non riflettere la performance dell'indice.

In caso di OICR non indicizzato: rinviare al KIID per informazioni su tali rischi⁽¹¹⁾.

Rischio connesso all'utilizzo della leva: (eventuale) specificare che i rischi derivanti dall'assunzione di una posizione munita di leva finanziaria sono maggiori rispetto a quelli correlati a una posizione senza leva finanziaria; la leva finanziaria amplificherà ogni guadagno così come amplificherà ogni perdita.

Rischio indice: (solo per OICR indicizzati) specificare che non esiste alcuna garanzia che l'indice di riferimento continui ad essere calcolato e pubblicato. In tal caso specificare che esiste un diritto al rimborso dell'investitore.

Rischio di sospensione temporanea della valorizzazione delle quote/azioni: evidenziare che la società di gestione del risparmio (SGR)/Sicav può sospendere temporaneamente il calcolo del valore del patrimonio netto (NAV) della quota/azione, la vendita, la conversione ed il rimborso delle quote/azioni; specificare, inoltre, che l'insieme delle quote/azioni di un comparto può essere riacquistato dalla SGR/Sicav⁽¹²⁾.

Rischio di liquidazione anticipata: indicare le ipotesi in relazione alle quali la Società di gestione/Sicav si riserva la facoltà di liquidare anticipatamente l'OICR.

Nel caso di FIA aperti riservati, specificare che non è possibile garantire che l'obiettivo di investimento, ovvero la replica del parametro di riferimento prescelto, sia raggiunto e illustrarne sinteticamente le ragioni. (Nota inserita con delibera n. 21508 del 22.9.2020).

¹² Nel caso di FIA aperti riservati, non riportare tale rischio. (Nota inserita con delibera n. 21508 del 22.9.2020).

Rischio di cambio: indicare – nel caso in cui la valuta di trattazione sul mercato regolamentato non corrisponda alla valuta dei titoli che compongono l'indice o il patrimonio dell'OICR– che l'investitore è esposto alle variazioni del tasso di cambio tra la valuta del suddetto mercato e le valute dei titoli componenti l'indice o il patrimonio dell'OICR. (eventuale)

Rischio di controparte:

Per OICR indicizzati: evidenziare che nel caso in cui l'indice venga replicato tramite un contratto *swap*, esiste un rischio di controparte con riferimento al soggetto con cui lo *swap* è concluso.

Indicare eventuali altri rischi specifici (rischio di tasso, rischio legato al paese di investimento, rischio di deposito delle attività del fondo)(*). (eventuale)

Indicare che le quote/azioni dell'OICR possono essere acquistate sul mercato di negoziazione attraverso gli intermediari autorizzati.

Richiamare gli obblighi di attestazione degli ordini e delle operazioni eseguite previsti dalla normativa vigente.

3. AVVIO DELLE NEGOZIAZIONI

Indicare il mercato di negoziazione, gli estremi del provvedimento con cui è stata disposta l'ammissione alle negoziazioni delle quote/azioni. La data di inizio delle negoziazioni verrà comunicata con successivo Avviso.

4. NEGOZIABILITÀ DELLE QUOTE/AZIONI E INFORMAZIONI SULLE MODALITÀ DI RIMBORSO

Indicare le modalità di negoziazione delle quote/azioni e gli obblighi informativi nei confronti del pubblico derivanti dall'ammissione alle negoziazioni.

Indicare gli ulteriori mercati regolamentati presso cui le quote/azioni sono negoziate.

Inserire la seguente avvertenza:

"Le quote/azioni dell'OICR acquistate sul mercato secondario non possono di regola essere rimborsate a valere sul patrimonio dell'OICR salvo che non ricorrano le situazioni di seguito specificate". (eventuale) (**)

Specificare le situazioni di mercato in presenza delle quali gli investitori che hanno acquistato quote/azioni sul mercato secondario devono poter chiedere il rimborso direttamente all'OICR nonché la procedura che devono seguire così come i potenziali costi connessi.

5. OPERAZIONI DI ACQUISTO/VENDITA MEDIANTE TECNICHE DI COMUNICAZIONE A DISTANZA (EVENTUALE)

Indicare sinteticamente le modalità di utilizzo delle tecniche di comunicazione a distanza ai fini dell'acquisto/vendita delle quote/azioni.

6. OPERATORI A SOSTEGNO DELLA LIQUIDITÀ

Indicare i nominativi degli operatori a sostegno della liquidità sul mercato di quotazione oggetto del presente documento illustrandone il ruolo conformemente a quanto previsto dalle norme di funzionamento del mercato di negoziazione(***).

^(*) Periodo così modificato con delibera n. 21508 del 22.9.2020 che ha aggiunto le parole: ", rischio di deposito delle attività del fondo".

^(**) Parola aggiunta con delibera n. 21508 del 22.9.2020.

^(***) Punto così modificato con delibera n. 21508 del 22.9.2020.

7. VALORE INDICATIVO DEL PATRIMONIO NETTO (INAV)

Per gli ETF specificare che, durante lo svolgimento delle negoziazioni, la SGR/Sicav/ il gestore del mercato di uno dei mercati di negoziazione calcola in via continuativa (indicare l'intervallo temporale intercorrente tra due successivi calcoli) il valore indicativo del patrimonio netto (iNAV) al variare del corso dell'indice di riferimento. Indicare i codici dell'iNAV utilizzati da primari infoprovider.

8. DIVIDENDI

Indicare la politica di distribuzione dei proventi dell'attività di gestione (accumulazione ovvero distribuzione). Inserire la seguente frase "L'entità dei proventi dell'attività di gestione, la data di stacco e quella di pagamento dovranno essere comunicati al gestore del mercato del mercato di negoziazione ai fini della diffusione al mercato; tra la data di comunicazione e il giorno di negoziazione ex diritto deve intercorrere almeno un giorno di mercato aperto."

B) INFORMAZIONI ECONOMICHE

9. Oneri Direttamente o Indirettamente a Carico dell'Investitore e Regime Fiscale

Evidenziare che le commissioni di gestione indicate dal KID o dal KIID e/o dal prospetto(*) sono applicate in proporzione al periodo di detenzione delle quote/azioni. Specificare che nel caso di investimento/disinvestimento delle quote/azioni sul mercato di negoziazione, gli intermediari applicano le commissioni di negoziazione.

Nel caso di ETF, specificare che è possibile un ulteriore costo (a priori non quantificabile) dato dalla eventuale differenza tra prezzo di mercato e valore indicativo netto della quota/azione nel medesimo istante.

Descrivere il regime fiscale vigente con riguardo alla partecipazione all'OICR ed il trattamento fiscale delle quote/azioni di partecipazione all'OICR in caso di donazione e successione.

C) INFORMAZIONI AGGIUNTIVE

10. VALORIZZAZIONE DELL'INVESTIMENTO

Indicare i termini di pubblicazione del valore unitario della quota/azione, con specificazione delle fonti sui quali detto valore è pubblicato.

Per le ulteriori informazioni, indicare puntuale riferimento alla relativa norma contenuta nel regolamento di gestione/statuto dell'OICR.

11. INFORMATIVA AGLI INVESTITORI

Specificare che i seguenti documenti ed i successivi aggiornamenti sono disponibili sul sito internet del gestore(**) e, limitatamente ai documenti di cui alle lettere a) e b), del gestore del mercato del mercato di negoziazione:

- a) il KID o il KIID e il prospetto/prospetto di ammissione alle negoziazioni⁽¹³⁾(***);
- b) il documento per la quotazione;
- c) gli ultimi documenti contabili redatti.

^(*) Periodo così modificato dapprima con delibera n. 21508 del 22.9.2020 che dopo le parole "commissioni di gestione indicate dal KIID" ha aggiunto le parole: "e/o dal prospetto" e poi con delibera n. 22551 del 22.12.2022 che ha sostituito parole: "dal KIID" con le parole: "dal KIID".

^(**) Incipit così modificato con delibera n. 21508 del 22.9.2020 che ha sostituito le parole: "della SGR/Sicav" con le parole: "del gestore".

^(***) Lettera così modificata con delibera n. 22551 del 22.12.2022 che ha sostituito parole: "il KIID" con le parole: "il KID" o il KIID".

Non rilevante nel caso di FIA aperti riservati. (Nota inserita con delibera n. 21508 del 22.9.2020).

Specificare che tali documenti sono disponibili anche presso il/i soggetto/i che cura/curano l'offerta in Italia.

Indicare la facoltà, riconosciuta a chiunque sia interessato, di richiedere l'invio, anche a domicilio, dei suddetti documenti.

Riportare i relativi, eventuali, oneri di spedizione. Specificare le modalità di richiesta, indicando i soggetti ai quali tale richiesta deve essere inoltrata ed i termini di invio degli stessi.

Specificare che il gestore pubblica su almeno un quotidiano avente adeguata diffusione nazionale con indicazione della relativa data di riferimento, entro il mese di febbraio di ciascun anno⁽¹⁴⁾, un avviso concernente l'avvenuto aggiornamento del prospetto e del KID o del KIID pubblicati(*).

Indicare gli indirizzi Internet della SGR/Sicav e del gestore del mercato di negoziazione.

^(*) Periodo dapprima modificato con delibera n. 21508 del 22.9.2020 che ha sostituito le parole: "la SGR/Sicav" con le parole: "il gestore" e poi con delibera n. 22551 del 22.12.2022 che ha sostituito parole: "del KIID" con le parole: "del KIID".

Nel caso di FIA aperti riservati, non riportare tale inciso. (*Nota inserita con delibera n. 21508 del 22.9.2020*).

ALLEGATO 1C(*)

Domanda di approvazione ai sensi degli articoli 4 e/o 52 del Regolamento Consob n. 11971, del 14 maggio 1999, e successive modifiche, e documentazione da allegare alla domanda di approvazione del prospetto di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato

...omissis...

^(*) Allegato abrogato con delibera n. 23016 del 20.2.2024.

ALLEGATO 1D

Informazioni da mettere a disposizione degli investitori prima dell'investimento ai sensi dell'articolo 28

Il documento contenente le informazioni di seguito indicate, nonché il relativo indice, sono allegati alla lettera di notifica di cui all'articolo 43, comma 3, del TUF:

- a) politica e strategia di investimento del FIA, con particolare riferimento a:
 - a.1) i tipi di attività in cui il FIA può investire, nonché le tecniche che può utilizzare e tutti i rischi associati [ivi incluso il rischio di sostenibilità come definito dall'articolo 2, n. 22), del Regolamento SFDR], ove diversi da quelli da indicare al punto a.4), e ogni eventuale limite all'investimento;
 - a.2) circostanze in cui il FIA può ricorrere alla leva finanziaria, i tipi e le fonti di leva finanziaria autorizzati e i rischi associati, ogni eventuale restrizione all'utilizzo della leva finanziaria e tutte le disposizioni relative al riutilizzo di garanzie finanziarie e di attività, nonché il livello massimo di leva finanziaria che il gestore è autorizzato ad utilizzare per conto del FIA;
 - a.3) nel caso di fondo *feeder*, una descrizione del fondo master, e con riferimento a quest'ultimo, dove è stabilito e la relativa politica di investimento e nel caso di fondo di fondi informazioni in merito allo Stato dove sono domiciliati i fondi sottostanti:
 - a.4) laddove siano previste operazioni di finanziamento tramite titoli o di riutilizzo di strumenti finanziari, ovvero la sottoscrizione di *total return swap*, come definiti nel Regolamento (UE) 2015/2365 del 25 novembre 2015:
 - una descrizione generale delle operazioni di finanziamento tramite titoli e dei *total return swap* ai quali può fare ricorso il FIA, incluse le motivazioni dell'utilizzo di tali tecniche;
 - per ciascun tipo di operazione di finanziamento tramite titoli e di *total return swap*, tipologie di attività e quota massima del patrimonio gestito assoggettabili all'utilizzo di tali tecniche, nonché quota del patrimonio gestito che si prevede di assoggettare a tali tecniche;
 - criteri utilizzati per selezionare le controparti, inclusi status giuridico, paese di origine, rating di credito minimo;
 - descrizione delle garanzie accettabili (in funzione delle tipologie di attività, emittente, scadenza e liquidità) nonché delle politiche di diversificazione e decorrelazione delle garanzie stesse;
 - descrizione della metodologia adottata per la valutazione delle garanzie e delle motivazioni sottese alla scelta, indicando l'eventuale utilizzo di valutazioni giornaliere ai prezzi di mercato e di margini di variazione giornalieri;
 - descrizione dei rischi connessi alle operazioni di finanziamento tramite titoli e ai *total return swap*, nonché dei rischi connessi alla gestione delle garanzie (rischi operativi, di liquidità, di controparte, di custodia, legali e, ove rilevanti, rischi associati al riutilizzo);
 - modalità di custodia (ad esempio per mezzo di affidamento al depositario) delle attività soggette a operazioni di finanziamento tramite titoli o *total return swap* nonché delle garanzie ricevute;

^(*) Lettera così modificata con delibera n. 22437 del 6.9.2022 che dopo le parole: "e tutti i rischi associati", ha aggiunto le parole: "[ivi incluso il rischio di sostenibilità come definito dall'articolo 2, n. 22), del Regolamento SFDR]".

- indicazione di eventuali limiti normativi o contrattuali al riutilizzo delle garanzie ricevute;
- descrizione della politica di ripartizione dei rendimenti derivanti dalle operazioni di finanziamento tramite titoli e di *total return swap*, indicando la quota di proventi imputati al FIA, i costi e le commissioni che competono al gestore ovvero a terzi (quali *agent lender* etc.), precisando se questi ultimi sono parti correlate al gestore;
- a.4-bis) le informazioni previste dagli articoli 6, 7, 8 e 9 del Regolamento SFDR, nei casi ivi previsti, e le informazioni previste dagli articoli 5, 6 e 7 del Regolamento Tassonomia, nei casi ivi previsti, che devono essere fornite nel documento di offerta o in apposito allegato secondo quanto previsto dall'articolo 6 del Regolamento SFDR e dalle norme tecniche di regolamentazione adottate dalla Commissione europea ai sensi degli articoli 8 e 9 del Regolamento SFDR(*).
- b) modalità secondo le quali può essere modificata la strategia di investimento o la politica di investimento del FIA, o entrambe;
- c) principali implicazioni giuridiche del rapporto contrattuale con gli investitori, comprese le informazioni sulla giurisdizione, la legge applicabile e l'eventuale esistenza di strumenti giuridici che prevedano il riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze emesse sul territorio in cui è stabilito il FIA;
- d) identità del gestore, del depositario del FIA, del revisore e di ogni altro prestatore di servizi. Indicare altresì le funzioni e le responsabilità di tali soggetti e i corrispondenti diritti degli investitori in ipotesi di inadempimento;
- *e*) modalità con cui il gestore soddisfa i requisiti relativi alla copertura su potenziali rischi di responsabilità professionale derivanti dalle attività che lo stesso esercita;
- f) eventuale delega a terzi della gestione del portafoglio o della gestione del rischio ovvero delle funzioni di custodia attribuite dalla legge al depositario, identità del soggetto delegato ed eventuali conflitti di interesse che possono derivare da tali deleghe;
- g) procedura di valutazione del FIA e metodologia di determinazione del prezzo per la valutazione delle attività oggetto di investimento da parte dello stesso ivi comprese le attività difficili da valutare;
- h) descrizione della gestione del rischio di liquidità del FIA, inclusi i diritti di rimborso in circostanze normali e in circostanze eccezionali:
- i) oneri a carico del sottoscrittore e a carico del fondo con indicazione dell'importo massimo;
- *j*) in ipotesi di trattamento preferenziale, il tipo di investitori beneficiari e, ove pertinente, gli eventuali legami giuridici e economici tra questi ultimi e il FIA o il gestore;
- k) indicazione sulle modalità di accesso alla più recente relazione annuale;
- l) modalità di sottoscrizione e rimborso delle quote o azioni;
- m) NAV del FIA più recente disponibile o l'ultimo prezzo formatosi su un mercato regolamentato o piattaforma di scambio organizzata;
- n) rendimento storico del FIA ove disponibile;

^(*) Lettera inserita con delibera n. 22437 del 6.9.2022.

- o) identità dei prime brokers e accordi rilevanti conclusi con gli stessi e modalità di gestione dei relativi conflitti di interesse, nonché informazioni su qualsiasi trasferimento di responsabilità all'eventuale intermediario principale. Specificare, altresì, se nel contratto con il depositario è prevista la possibilità di trasferire e riutilizzare le attività del FIA ovvero è pattuito un eventuale esonero da responsabilità ai sensi dell'articolo 49, comma 3 del TUF; nonché le modalità con le quali verranno messe a disposizione degli investitori eventuali modifiche in relazione alla responsabilità del medesimo depositario;
- p) modalità e tempistica di divulgazione delle informazioni di cui all'articolo 23, paragrafi 4 e 5, della direttiva 2011/61/UE.

ALLEGATO 1D-BIS(*)

Documenti da trasmettere alla Consob ai fini della pubblicazione del prospetto di ammissione alle negoziazioni di FIA UE aperti diversi da quelli riservati

Ai sensi dell'articolo 60, comma 3, è trasmessa alla Consob la seguente documentazione:

- a) il prospetto di ammissione alle negoziazioni redatto secondo gli schemi previsti nell'Allegato 1B e, ove prevista, l'ulteriore documentazione d'offerta;
- b) copia del regolamento del FIA;
- c) copia dei provvedimenti di autorizzazione o di approvazione.

* * *

I suddetti documenti devono essere richiamati nell'apposita sezione "DOCUMENTAZIONE ALLEGATA" della scheda per la presentazione delle istanze resa pubblica dalla Consob.

Indicare la data della precedente trasmissione nel caso in cui gli stessi documenti siano già stati inoltrati e non abbiano subito modifiche.

^(*) Allegato inserito con delibera n. 21508 del 22.9.2020.